

2025

Gennaio-Giugno

Anno 24

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista semestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Decreto MEF – Sistema Tessera sanitaria per accelerare l’acquisizione delle informazioni sui decessi***
- ***Il trasporto funebre internazionale: tra profili e percorsi amministrativi, questioni irrisolte e un’ipotesi di riforma***
- ***Il nuovo ruolo del cimitero nella relazione tra vivi e morti: un connubio tra tradizione e innovazione***
- ***Cremazione di spoglie mortali***
- ***Gli impianti di cremazione in Lombardia – Anni 2022/2023***



euroact
WEB EDITORE

1.2025

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Daniele Fogli,
Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Sereno Scolaro,
Elisa Boni**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Euroact Web srl,
Piazza Fetonte 58, 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111
e-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388*Iscritta al Registro degli Operatori di
Comunicazione al numero 38087***ABBONAMENTI**E-mail: ufficio@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica snc
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale
di Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale: 35,00 € per l'Italia; 40,00 € per l'estero; 24,99 € in formato digitale. I prezzi si intendono Iva inclusa.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie

Chiuso in redazione il 04/06/2025

INDICE**L'EDITORIALE****Cremazione in Italia: un sistema tariffario ormai obsoleto..... 2**
di Daniele Fogli**RUBRICHE****Chiedilo a www.funerali.org..... 6**
a cura di Carlo Ballotta**DOCUMENTAZIONE****Massime e sentenze di giurisprudenza 10**
a cura di Sereno Scolaro*Attività funebre 10**Cimiteri 12**Concessioni 13**Cremazione 14***DGR Toscana: modifica di prescrizioni relative ai
crematori..... 17**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2507 del 19/02/2025**Gli impianti di cremazione in Lombardia – Anni 2022/2023 20****Decreto MEF – Sistema Tessera sanitaria per accelerare l'ac-
quisizione delle informazioni sui decessi 40**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2536 del 23/04/2025**APPROFONDIMENTI****Il nuovo ruolo del cimitero nella relazione tra vivi e morti: un
connubio tra tradizione e innovazione 42**
di Valeria Leotta**Il trasporto funebre internazionale: tra profili e percorsi ammi-
nistrativi, questioni irrisolte e un'ipotesi di riforma..... 45**
di Carlo Ballotta**Cremazione di spoglie mortali 50**
di Sereno Scolaro**RECENSIONE****Another End: l'elaborazione del lutto in un film d'autore 53**
di Manuela Pirani

L'EDITORIALE

Cremazione in Italia: un sistema tariffario ormai obsoleto

di Daniele Fogli

Un quadro normativo fermo al passato

Il sistema tariffario che regola la cremazione in Italia è rimasto sostanzialmente invariato per oltre vent'anni.

I parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo massimo da applicare alle famiglie sono ancorati a un contesto tecnologico, economico e sociale profondamente mutato.

La tariffa per la cremazione è infatti stabilita da ciascun Comune entro il tetto massimo definito dal Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la salute, del 1° luglio 2002, modificato nel 2006, e poi con aggiornamenti annuali basati sull'inflazione programmata, con riallineamenti periodici tra inflazione prevista e inflazione reale.

Tuttavia, questo sistema – pur avendo garantito una certa stabilità per anni – oggi risulta strutturalmente inadeguato.

Cambiamenti radicali sia nel settore impiantistico che nel contesto normativo impongono una revisione profonda del modello.

Le criticità tecniche del sistema tariffario attuale

Evoluzione tecnologica degli impianti

Negli anni Duemila, la media nazionale era di un solo forno per crematorio.

Oggi, ogni impianto moderno dispone di almeno due linee di cremazione, con un conseguente aumento degli investimenti in tecnologie e in sistemi di filtraggio, i quali – ormai – incidono ben più della costruzione del forno in sé.

Le normative ambientali, inoltre, sono divenute molto più stringenti, incrementando sia i costi di investimento iniziale che quelli gestionali e manutentivi.

Crescita della domanda, dell'offerta e aumento dei ricavi medi

In base ai dati di Utilitalia SEFIT nel 2000, l'Italia contava 35 crematori, che effettuavano in media ciascuno 862 cremazioni annue, coprendo solo il 5,38% dei decessi.

Nel 2023, gli impianti sono saliti a 91, con una media di 2.777 cremazioni per impianto, per una copertura del 37,65% dei decessi.

Questo incremento è derivato senz'altro da un aumento dell'offerta, ma anche della domanda. Ciò ha generato maggiori ricavi annui, rendendo superata la logica di un tariffario pensato per un settore residuale e a bassa diffusione.



1.2025

Inadeguatezza del meccanismo di aggiornamento

La tariffa massima per la cremazione di cadavere viene aggiornata annualmente in funzione dell'inflazione programmata, parametro slegato dall'effettivo andamento del mercato delle costruzioni e delle componenti tecnologiche del settore (acciaio, refrattari, sistemi informatici, ecc.).

I fattori congiunturali – dalla pandemia alla guerra in Ucraina – hanno poi determinato shock sui costi energetici e la necessità di posti refrigerati per l'attesa della cremazione, elementi non adeguatamente compensati da un banale adeguamento all'inflazione, anche se vi è da considerare che l'aumento della domanda ha generato economie di scala non indifferenti.

L'intreccio con la riforma dei servizi pubblici locali (D.Lgs. 201/2022)

A rendere il quadro ancora più complesso è l'entrata in vigore del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che ha riformato la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Questo decreto pone interrogativi fondamentali sul posizionamento giuridico del servizio di cremazione.

La cremazione come servizio pubblico locale "a rete"?

La legge 130/2001, all'articolo 6, prevede che ogni Regione debba dotarsi di almeno un impianto di cremazione e approvare un piano territoriale di coordinamento dei crematori da realizzare dai comuni.

Queste disposizioni legislative potrebbero far rientrare la cremazione nella definizione di servizio pubblico locale a rete, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 201/2022, poiché si tratterebbe di attività "organizzabili tramite reti strutturali".

In tal caso, la competenza tariffaria passerebbe da Ministero dell'Interno e Salute a un'Autorità di regolazione (ancora da individuare), come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 201/2022.

Oppure un servizio economico non a rete?

Se si ritenesse che la cremazione non costituisca un servizio pubblico locale a rete, la competenza regolatoria, inclusa quella tariffaria, spetterebbe al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022.

L'articolo 4 del D.Lgs. 201/2022, difatti, stabilisce chiaramente che le disposizioni del decreto prevalgono sulle normative di settore previgenti, tranne nei casi in cui siano previste specifiche clausole di salvaguardia. Cosa non presente per i crematori.

Questo significa, in termini pratici, che l'attuale sistema tariffario nazionale non è più legittimamente utilizzabile, se non – forse – come criterio provvisorio in attesa di nuove direttive.

In ogni caso, si tratta di un cambiamento sostanziale nella governance del settore, che rende anacronistico l'attuale sistema di determinazione delle tariffe.



Un vuoto normativo che rischia di paralizzare il settore

In assenza di nuove regole:

- *Si continuerà ad applicare il vecchio sistema?*
- *Oppure verrà sospesa l'applicazione di tariffe massime?*

Entrambe le soluzioni aprono scenari complessi e potenzialmente critici: il rischio è quello di creare diseguaglianze territoriali, rincari incontrollati o, peggio, una paralisi amministrativa.

Cosa fare adesso: un appello al decisore politico

Serve un intervento chiaro e tempestivo da parte del Governo per:

- *Stabilire a quale Autorità sarà affidato il compito di regolazione del servizio;*
- *Definire i nuovi criteri di determinazione delle tariffe, coerenti con i reali costi gestionali, tecnologici e ambientali;*
- *Garantire una transizione ordinata tra il vecchio e il nuovo sistema.*

In gioco non c'è solo la sostenibilità economica dei crematori, ma anche la tutela dei cittadini e la trasparenza nei rapporti tra pubblico e privato.

Serve un nuovo equilibrio tra mercato, regolazione e diritti

La cremazione non è più un servizio marginale: è oggi una componente centrale del sistema funerario nazionale.

Trattarla ancora con strumenti normativi nati venti e più anni fa, per un contesto che è profondamente mutato, significa ignorare l'evoluzione tecnologica, i bisogni sociali e la nuova geografia di questi servizi.

È tempo di superare le inerzie istituzionali e affrontare, con visione e competenza, una riforma organica del sistema tariffario della cremazione.

La posta in gioco è alta: si tratta di garantire equità, sostenibilità e qualità in un servizio che, sempre di più, rappresenta una scelta di civiltà per milioni di cittadini.



www.funerali.org

DOVE PUOI LEGGERE **GRATIS** TUTTE LE NOTIZIE
del SETTORE FUNERARIO



e se vuoi approfondire la tua conoscenza di...

Giurisprudenza di settore • Statistiche dati
Norme statali e regionali • Circolari e risoluzioni
Novità e avvenimenti del settore funerario

ABBONATI !

accederai alle banche dati aggiornate, **risparmierai** sul costo di iscrizione ai corsi tenuti da professionisti di settore e **otterrai sconti** sui quesiti^(*)

^(*) Dubbi o perplessità sulla corretta applicazione delle norme e sull'operatività nell'ambito funerario possono trovare risposta ponendo un quesito ai nostri esperti

INOLTRE

riceverai la newsletter periodica con tutti gli aggiornamenti delle banche dati, delle notizie e delle normative e la rivista semestrale "Servizi Funerari" con le rubriche scritte dai nostri redattori


per l'abbonamento e per tutti gli altri servizi offerti consulta il listino su
www.funerali.org/prezzi



**BANCA DATI DEI SETTORI
FUNEBRE, CIMITERIALE E DI CREMAZIONE**

abbonamenti@euroact.net
tel. 0532.1916111

Quesiti

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



M. scrive il 27/01/2025 alle 18:59

La ditta incaricata alla cremazione della salma ha disatteso la data autorizzata con apposito atto dal Comune di competenza cremando la salma due giorni prima della data prevista.

Ci sono delle sanzioni nei confronti della ditta incaricata alla cremazione?

Risposta: non spetta all'Ufficiale di stato civile del comune stabilire il giorno e/o l'ora della cremazione di un cadavere.

Tale competenza è del gestore del crematorio, che segue il criterio stabilito nella carta dei servizi, coerente (se vi fossero regole specifiche) con l'atto di concessione. Ad es. vi potrebbe essere nella concessione a realizzare il crematorio e a gestirlo una precedenza per i defunti del comune o della provincia nel cui territorio c'è il crematorio.

Semmai verifichi che sia stata osservata la carta dei servizi del crematorio, che sia stata data informativa corretta agli aventi titolo, se questi avevano espresso la volontà di presenziare, ecc.

Per cui se violazione c'è stata, segua le procedure previste in carta dei servizi.

Cosa diversa è se si trattasse di trasporto funebre al crematorio eseguito in data diversa da quella prevista nella specifica autorizzazione (o anche da soggetto diverso dall'autorizzato o ancora senza autorizzazione). In tal caso esiste una violazione della normativa di polizia mortuaria, ma Lei ha posto il quesito segnalando solo il fatto della cremazione.



F. scrive il 29/01/2025 alle 02:29

Buonasera, il mio papà è morto a Napoli e le sue ceneri sono state affidate a me, posso trasportarle al mio domicilio a Firenze con la mia auto personale? Ovviamente con tutta la documentazione che dichiara che sono state affidate per la conservazione. Un'altra cosa, se volessi passare l'affidamento dell'urna in mio possesso ad un mio fratello, potrebbe bastare una mia dichiarazione scritta con documenti in allegato con dicitura che cedo l'urna?

Risposta: il trasporto delle ceneri con proprio automezzo è legale. Basta andare all'ufficio del comune di partenza per farsi rilasciare il permesso relativo.

Meno lecita, sotto il profilo della procedura amministrativa e del diritto civile, la cessione del diritto di sepolcro sulle ceneri.

In sostanza una volta che è Lei l'affidatario dell'urna cineraria può solo rinunciarvi. Lo jus sepulchri particolarissimo che Lei è stato riconosciuto attraverso il rilascio di apposita autorizzazione alla custodia dell'urna, non è cedibile ad altri, mai!

Ad esso si può solo rinunciare in toto avanti all'autorità comunale competente che ha prima formato il titolo di affidamento.

La legge italiana non ammette in alcun modo la circolazione (cortocircuito???) tra privato e privato dei diritti di sepolcro.

Essi non sono suscettibili di atti di disposizione inter vivos. L'unico istituto realmente praticabile e, appunto la rinuncia.



1.2025



D. scrive il 05/02/2025 alle 08:36

Quando le Confraternite autorizzano le operazioni cimiteriali di traslazione e di estumulazione, quali parenti del defunto devono essere avvisati?

Ad esempio, se bisogna traslare la salma di una persona che in vita aveva 6 figli, ma di questi sono vivi solo 2 figli, gli altri 2 sono deceduti e quindi sono presenti solo 2 nuore e per gli altri non sono più presenti figli e nuore ma solo nipoti, ebbene in questo caso bisogna avvisare della traslazione, obbligatoriamente, figli in vita, e per quanto riguarda i figli non più in vita coloro che restano, ovvero nuore e infine nipoti?

Questo quesito che vi pongo riguarda sia l'avviso da inoltrare quanto il fatto della ripartizione delle spese e cioè se devono sostenerle solo i figli in vita o anche, in assenza degli altri figli, le nuore e in assenza di figli e nuore anche i nipoti?

Risposta: per Legge, secondo una precisa scala gerarchica e valoriale, sono interessati a richiedere l'operazione i parenti più stetti, ossia coniuge superstite in primis e poi ascendenti o discendenti, purché posti su un livello di pari ordinazione.

I diritti di sepolcro sono personalissimi e non patrimoniali, quindi non si applica l'istituto civilistico della rappresentazione.

In buona sostanza, nel caso da Lei prospettato prevalgono i figli, se in vita e ciò esclude i congiunti di grado subordinato e gli affini.

Nuore e nipoti non sono titolati ad esprimere volontà alcuna, in merito all'operazione cimiteriale richiesta. Quanto alla ripetizione delle spese necessarie per effettuare estumulazioni e traslazioni, si segue questo principio: paga chi dispone, avendo legittimazione alla presentazione della relativa istanza.

Il gestore del cimitero resta estraneo ad eventuali contenziosi o diverse decisioni degli aventi diritto, sulla divisione dei costi da sostenere e deve solo sincerarsi di non provocare con atti affrettati danno erariale, ovvero si procede solo dopo (di solito) aver introitato le somme stabilite nella declaratoria dei servizi cimiteriali, per l'esecuzione di trasferimento feretro ad altra destinazione o suo disseppellimento.



G. scrive il 15/03/2025 alle 01:44

Vorrei seppellire mio padre, che è stato cremato come da sua volontà, nella tomba di suo padre e sua madre. Alcuni cugini figli della sorella di mio padre defunta anch'essa non vogliono, possono impedirlo? Cosa dice la legge in merito? La regione è la Sicilia.

Risposta: il diritto di sepolcro si acquisisce secondo queste regole:

- 1) deve ovviamente pre-esistere il titolo concessorio (a quanto pare già in essere);
- 2) sulla base di quest'ultimo e delle sue speciali clausole (che io ad oggi non conosco) è stabilito lo jus sepulchri, da esercitarsi, in proiezione dell'oscuro post mortem, da parte di tutti gli aventi diritto, secondo la naturale cronologia degli eventi luttuosi, e sino alla fisiologica saturazione di tutto lo spazio sepolcrale disponibile.

Il diritto di sepolcro, una volta soddisfatte le condizioni minime di cui sopra, si acquisisce ex capite per rapporto di consanguineità con il concessionario o vincolo coniugale con quest'ultimo.

Se le ceneri di suo padre hanno il diritto, occorrerà senz'altro un atto di disposizione in tal senso, ma a nulla valgono le opposizioni pretestuose di parenti eventualmente interessatissimi ad inibire l'ingresso nel sepolcro alle spoglie mortali altrui, magari per riservare poi in posto a sé stessi.



M. scrive il 18/03/2025 alle 12:25

In una cappella fatta costruire da mio nonno nel lontano 1930, 24 loculi fuori terra, 11 figli oltre a nonno e nonna, e 12 interrati, alcuni figlie sono rimaste nubili, altri sono deceduti negli USA per cui alla fine sono tuttora disponibili 8 loculi. La moglie di mio cugino, nonostante la piena disponibilità di un loculo (ex suocera divorziata), ha poggiato sull'altare centrale una piccola teca in marmo contenente all'interna l'urna cineraria del marito (mio cugino) tra l'altro aperta sul retro. Possiamo obbligarla a depositarla in un loculo libero o affianco al padre pure sepolto nello stesso luogo?

Risposta: nella sepoltura delle urne cinerarie la norma cardine è tutt'ora rappresentata dal centralissimo ed imprescindibile art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie. Esso appunto ragiona di tumulazione delle ceneri.

Ora l'elemento fondante della pratica funebre tecnicamente definita tumulazione è la presenza di un avello, di un fabbricato ad uso funerario (o porzione dello stesso) entro cui deporre spoglie mortali, racchiuse in apposito contenitore (in questo caso l'apposita urna cineraria).

Altro elemento che caratterizza la tumulazione è (oltre al vano) anche l'inaccessibilità della cella sepolcrale, di conseguenza quest'ultima deve essere chiusa.



Quindi se un tumulo, per esser considerato tale, deve per legge soddisfare questi requisiti minimi, non pare conforme all'art. 343 comma 2 R.D. n. 1265/1934 esporre sull'altare di una cappella privata e gentilizia un'urna cineraria, cui il Legislatore vuole sia data destinazione stabile e sicura, contro naturalmente atti di profanazione o semplice sottrazione delle ceneri per scopi non ammessi dall'Ordinamento Giuridico Italiano.

Si richiama, in ultima analisi il potere del Comune di vigilanza sui sepolcri. L'ufficio della polizia mortuaria ha titolo agire e se necessario intervenire per tutelare l'integrità delle spoglie mortali custodite in cimitero.



L. scrive il 20/03/2025 alle 17:51

La mia famiglia vorrebbe richiedere il trasporto di un feretro attualmente tumulato in tomba di famiglia per portarlo nel paese di origine del defunto stesso. Si tratterebbe lì di fare sepoltura a terra (inumazione).

Il decesso è recente, risale al 2021.

È possibile aprire l'attuale bara e "sostituire" il cofano funebre trasferendo la salma in uno adatto all'inumazione (senza zinco)? Per il trasporto oltre i 100 km so che è anche possibile usare uno zinco esterno alla bara stessa.

Risposta: una volta saldato e sigillato con appositi suggelli di garanzia il feretro non può esser aperto, prima del tempo minimo di legge, salvo non incorrere in norme di natura penale.

È inattuabile, per imprescindibili ragioni sanitarie e di sicurezza del personale necroforo, il trasbordo del cadavere in cofano di diverso tipo.

Anzi, all'atto della partenza verso la nuova sepoltura il servizio cimiteriale deve necessariamente attestare la perfetta integrità ed impermeabilità della cassa, se così non fosse (feretro lesionato) bisognerebbe avvolgere l'originaria bara entro un nuovo cassone esterno di zinco. Sono quindi vietati tutti gli atti di manomissione sulla tenuta stagna della cassa.

L'unica procedura legittima è quella dettata dall'art. 75 comma 2 del reg. nazionale di polizia mortuaria, secondo cui una volta giunto a destinazione (luogo di definitiva inumazione) la cassa di metallo deve esser neutralizzata aprendo squarci e tagli sul nastro di zinco. Così la lenta penetrazione nel terreno delle acque meteoriche favorirà la naturale decomposizione cadaverica, altrimenti rallentata o addirittura inibita dalla presenza di un ambiente ermetico in cui il cadavere è stato racchiuso.



L. scrive il 25/03/2025 alle 20:11

Per le estumulazioni ordinarie per scadenza concessioni (35 anni nel mio caso in Lombardia) cosa succede se gli aventi diritto non esprimono alcun volere sui resti mortali di un proprio familiare?

Risposta: In via generale la destinazione dei resti mortali provenienti da operazione cimiteriale di estumulazione è stabilita dall'ordinanza sindacale (o anche dirigenziale) con cui ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 285/1990 il Comune, quale titolare ultimo dell'impianto cimiteriale, disciplina appunto la rotazione dei posti feretro una volta scaduta la concessione.

I resti mortali pertanto potranno esser avviati a diretta cremazione, con procedura semplificata o re-inumati in campo speciale indecomposti, con oneri a carico dell'Amministrazione.



D. scrive il 08/04/2025 alle 04:36

Ho un loculo dove è sepolto mio marito, dopo si è aggiunta l'urna cineraria anche di mia suocera con il mio consenso. Ora mia cognata vuole mettere una pergamena con il nome di mia suocera sotto il nome del mio marito. Lo può fare senza il mio consenso? Io sono contraria perché loculo ho pagato io e l'accordo era che mia cognata ci aggiungesse solo l'urna di mia suocera senza la pergamena. Regione Toscana.

Risposta: come portatore di un interesse morale e spirituale alla conservazione del bene stesso, a motivo della tumulazione nel sepolcro delle mortales exuviae dei più stretti congiunti, il singolo è titolare di una posizione giuridica soggettiva di carattere sostanziale che abilita ad agire per la difesa, la conservazione e il ripristino dell'interesse stesso, ove se ne prospetti l'illegittima lesione da parte di chiunque.

Tuttavia, preme rimarcare che è obbligatorio inserire sulla lapide tutti i nominativi dei defunti (e loro trasformazioni di stato, come accade per le ceneri) effettivamente depositi in un sepolcro a sistema di tumulazione.

La ragione è semplice: la legge prevede tassativamente l'immediata riconoscibilità della tomba attraverso l'apposizione almeno degli estremi anagrafici.

La pergamena può esser una soluzione stilistica anche molto elegante e soprattutto discreta, a patto, però, di non ledere la sacralità della tomba e l'unità architettonica dell'edificio (o porzione dello stesso) adibito ad uso funerario.



1.2025



G. scrive il 08/04/2025 alle 16:14

Se si è in possesso di una concessione cimiteriale perpetua, ma i loculi concessi non sono mai stati utilizzati si può fare una rinuncia chiedendo un rimborso?

Risposta: sì, può chiedere al Comune se è disponibile alla retrocessione, a titolo oneroso. Ma occorre che il Comune sia favorevole.

Tenga presente che l'istituto della "concessione cimiteriale" palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia.

Essa, infatti, implica degli incumbenti pubblici, nell'interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere.

Anche il "non uso" può esser un'inottemperanza cagione di decadenza.

Si pensi, ad esempio ad una "tomba prenotata", rimasta vuota anche dopo la morte dell'avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro.

La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi.

La decadenza si attiva per effetto dell'inadempimento da parte dei concessionari.

Accantonando, per un attimo, questi dibattiti un po' sofisticati, una volta che sia intervenuta la decadenza, non essendovi più concessione, il manufatto edificato sull'area, a suo tempo concessa, rientra, per accessione, ex art. 934 e ss. Cod. Civile, nel demanio del Comune, che procede ad assegnazione a terzi, all'abbattimento, o ad ogni altra modalità di utilizzo che ritenga, nel singolo caso, utile.

Di norma i materiali (lapidei e d'arredo) di cui consti il sepolcro possono essere avviati ad impieghi di vario ordine.

Molti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ad esempio, ne prevedono (quando possibile) un riciclo sempre in ambiente cimiteriale, anche ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 254/2003.



V. scrive il 06/05/2025 alle 14:22

Tre anni fa ho seppellito la compagna di mio figlio con spese tutte a mio nome. Ora è deceduto anche lui, l'ho fatto cremare e vorrei che l'urna con le ceneri fosse posta sottoterra nella stessa tomba. È possibile senza il consenso dei famigliari di Lei, visto che il funerale e la tomba sono state tutte a mie spese? Cosa dice la legge?

Risposta: se teoricamente il regolamento locale di polizia mortuaria dovesse ammettere la fattispecie della sepoltura "ibrida", tra feretri inumati e ceneri (laddove concorrono sia elementi distintivi dell'inumazione come la fossa scavata nella nuda terra, sia quelli tipici della tumulazione urne cinerarie), il problema non è tanto tecnico o di fattibilità operativa, quanto di legittimazione ad agire.

Anche se Lei ha pagato le relative tariffe per la sepoltura della defunta compagna di suo figlio, non può in alcun modo disporre della tomba in campo comune d'inumazione, dove il diritto di sepolcro si esercita e si estingue allo stesso tempo, attraverso l'uso della buca ed il suo mantenimento per tutto il turno ordinario di rotazione.

Spesso l'onerosità del servizio cimiteriale viene fraintesa con una sorta di diritto a decidere anche in seguito sulle sorti delle spoglie mortali.

Lei si è assunta immagino volontariamente le spese di inumazione, ma ciò non basta, in quanto in cimitero e, soprattutto in campo comune, nessuno può vantare diritti patrimoniali su un sepolcro, se non nei modi stabiliti dalla legge: ad esempio quando si instaura un rapporto concessorio tra Comune e privato cittadino.

In ogni caso e per semplificare: l'unica soluzione (ma tutti gli interessati, quindi anche la controparte, devono esser d'accordo) sarebbe riunire le spoglie mortali di suo figlio e della compagna in una sola celletta ossario.

Si dovrebbe però richiedere la preventiva esumazione straordinaria del feretro inumato da relativamente poco tempo per poi cremarlo, oppure (e lo si consiglia) attendere l'esumazione ordinaria dopo 10 anni dalla inumazione, domandare espressamente la raccolta delle ossa rinvenute e raccoglierle, poi, in cassetta ossario, per tumularle insieme all'urna.



Documentazione

Massime e sentenze di giurisprudenza



A cura di Sereno Scolaro

ATTIVITÀ FUNEBRE

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 323

MASSIMA

L'attività funebre è un'attività d'impresa volta a fornire un insieme di prestazioni a carattere commerciale, noleggio di attrezzature e di mezzi, di trasporto e d'intermediazione d'affari, unitariamente dirette e preordinate all'organizzazione complessiva del servizio funebre. Di conseguenza la vendita di articoli inerenti i suddetti servizi (quale prestazione di "dare") è strumentale e accessoria rispetto a quella principale svolta dai suddetti

servizi (quale prestazione di "facere") e, quindi, è priva di autonoma rilevanza. Del resto, il settore funerario e cimiteriale è regolamentato da una normativa disorganica a livello regionale e frammentaria a livello nazionale - come il R.D. 17 luglio 1934, n. 265- Testo Unico delle leggi sanitarie- e il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 avente ad oggetto il regolamento di polizia mortuaria- e non può, quindi, essere assimilato a quello del settore del commercio di cui al D. Lgs. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7 marzo 2025, n. 347

MASSIMA

In regione Puglia, la previsione di un Regolamento comunale di polizia mortuaria e attività funebri e cimiteriali che vieti la collocazione di case funerarie nei centri abitati si pone in contrasto con la disciplina della L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 dato che tale fonte normativa regionale:

i) non prevede tale specifica competenza per i Comuni;
ii) al contrario incentiva gli enti territoriali alla promozione delle strutture del commiato, tra le quali emerge anche la casa funeraria (cfr. art. 17, co. 1);

iii) sancisce la possibilità di realizzare le case funerarie nei centri residenziali anche in deroga allo strumento urbanistico (cfr. art. 4, co. 3-bis) e nelle fasce di rispetto cimiteriale (cfr. art. 17, co. 5, ult. periodo), e ciò in coerenza con quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui - essendo la morte un accadimento naturale che colpisce la popolazione residente - il servizio funebre è svolto nell'interesse di quest'ultima e, pertanto, deve ritenersi consentito (anche) nelle zone a vocazione residenziale (cfr. TAR Salerno 2897/2022); iv) prevede limiti tipici e tassativi (ovvero quelli secondo cui "le strutture per il



1.2025

commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva" - cfr. art. 17, co. 5). La realizzazione di una "casa funeraria" non appare sussumibile all'interno delle "opere per il culto", per tali dovendosi intendere le opere destinate all'esercizio del

culto religioso ex art. 831 cod. civ.; mentre la casa funeraria, come visto, è normata dalla L.R. Puglia n. 34/2008 ed inerisce l'"ambito funebre", ossia "l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato" (art. 1, comma 3, lett. d).

TAR Lazio, Latina, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 192**MASSIMA**

La giurisprudenza è consolidata nel ricondurre il servizio di illuminazione votiva nell'ambito dei servi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2015, n.809). L'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici

servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione". La norma riserva, dunque, al Consiglio comunale la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale. La Giunta non poteva, pertanto, sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo con cui gestire il servizio pubblico locale, disponendo autonomamente l'assunzione diretta (potenzialmente sine die) del servizio di illuminazione votiva, essendo la scelta del modello gestorio rimessa dal citato art. 42 all'organo consiliare.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 marzo 2025, n. 1099MASSIMA**MASSIMA**

La circostanza che un Comune, con il PGT e le NTA, abbia disciplinato la materia in accordo con la sua vocazione a soddisfare esigenze diffuse è indice dell'attrazione alla sfera degli interessi pubblici del servizio reso dalle case del commiato. Inoltre, la sala del commiato

non può essere collocata in strutture obitoriali", in tale ambito non possono essere fatti rientrare i cimiteri, e tantomeno le fasce di rispetto, come desumibile dall'espressa previsione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, che distingue espressamente gli obitori (Capo III) dai cimiteri (Capo IX), non potendo pertanto sostenersi che il cimitero sia necessariamente una struttura obitoriale

Corte costituzionale, 29 aprile 2025, n. 62**MASSIMA**

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., il divieto imposto dalla Regione Calabria alle imprese funebri di esercitare il servizio di noleggio con conducente mediante ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti.

Ciò in quanto tale preclusione, non giustificata da ragioni di interesse generale, incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica e altera l'equilibrio

concorrenziale nel relativo mercato, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

La disposizione impugnata determina un accesso diseguale al mercato, privo di fondamento proporzionale rispetto agli scopi di tutela della salute, con conseguente illegittimità anche della norma speculare che vietava ai soggetti esercenti tale servizio l'attività funebre. Inammissibili, per difetto di rilevanza, le censure relative al più ampio divieto di svolgimento di servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.



CIMITERI

TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 30 gennaio 2025, n. 255

MASSIMA

Per le opere realizzare abusivamente su terreno del demanio o del patrimonio di enti pubblici non è ammesso l'accertamento di conformità ex art. 36, T.U. e l'ingiunzione di demolizione è la sola sanzione prevista, che consegue in termini vincolati alla realizzazione dell'abuso. A tal proposito si è affermato in giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 17/03/2020, n. 199): "l'art. 14, L. n. 47 del 1985, al pari dell'analogo disposto dell'art. 35, D.L. vo n. -OMISSIS-0 del 2001 con riferimento a tutte le opere realizzate "sine titulo" su aree e terreni di proprietà pubblica (Stato e enti pubblici in genere) prevede come unico provvedimento

sanzionatorio - salvo che per quelli realizzati dai soggetti di cui rispettivamente all'art. 5, L. n. 47 del 1985 e all'art. 28, D.P.R. n. -OMISSIS-0 del 2001 - l'adozione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. L'ordinanza di demolizione e di ripristino se, da un lato, si configura come unico e doveroso provvedimento sanzionatorio, dall'altro, costituisce circostanza idonea ad escludere "in radice" non solo ogni possibilità di sanatoria, ma anche la stessa sussistenza dell'obbligo di provvedere su tale istanza, in quanto manifestamente inammissibile e infondata. Pertanto, in relazione all'edificazione "contra legem", su suolo di proprietà pubblica, la sanzione demolitoria è l'unica applicabile stante il regime pubblicistico del suolo (T.A.R. Campania, sez. VII, 10.10.2014, n. 5261)".

Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2025, n. 2268

MASSIMA

Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che figure tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione giustificanti un'eventuale restrizione all'esercizio di attività economiche, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C 570/07 e C 571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106)", ma che "tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie". Pertanto, "ragionando a contrario, è invece del tutto

evidente che le attività di sepoltura e dissepolitura consistenti nell'inumazione/tumulazione e nell'estumulazione/esumazione, avendo per oggetto resti umani non inerti, pongono, in termini di evidente rilevanza ed attualità, la necessità di tutela della salute pubblica" e mentre i servizi cimiteriali (gestione e custodia del cimitero che è bene demaniale, nonché inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione) costituiscono un servizio pubblico che fa capo al Comune, il servizio funebre, pur assoggettato alla normativa di settore, è un'attività privata, di carattere imprenditoriale" e, pertanto, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunale è tutelata "appieno la libertà di scelta del concessionario nell'ambito delle attività non rientranti nella gestione cimiteriale e nelle attività di sepoltura e dissepolitura, e cioè con riferimento al servizio funebre comprensivo di trasporto e prestazioni connesse, e di manutenzione degli spazi concessi in uso ai privati"

Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 marzo 2025, n. 2297

MASSIMA

L'art. 88 del d.p.r. n° 285 del 1990, secondo cui "il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo

trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica."

Non fonda un diritto all'estumulazione in concorrenza alla tumulazione di salme che non hanno ancora ricevuto sepoltura, ma presuppone che sussista la disponibilità ad ospitare la salma estumulata.



1.2025

CONCESSIONI**TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1023****MASSIMA**

Cfr. analogamente: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1024

[I] Quando il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda che la quota per canone annuo di manutenzione e conduzione è versata integralmente all'atto della concessione, e dunque attualizzata al momento della stipula del contratto di concessione”) e stabilendo questo a monte un corrispettivo per ogni singolo rapporto concessorio (di un bene pubblico) così escludendosi la natura tributaria della prestazione patrimoniale, come tale non espressivo, altrimenti diversamente necessario, di capacità contributiva del concessionario (Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2019, n. 24541).

Trattandosi di regolamentazione dei rapporti concessori e non già di un'entrata tributaria non è necessaria una specifica norma previsione normativa non vertendosi nell'ambito del potere impositivo dell'ente comunale. Questi esercita, in questo caso, il generale potere di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2023, n. 18001).

[II] Nella determinazione del canone concessorio di area demaniale (art. 824 c.c.) non appare illogico che il

Comune incorpori – attualizzandoli – i costi di manutenzione e conduzione dei loculi così incorporando nel corrispettivo tutti gli oneri diretti e riflessi e il cui potere di determinare le tariffe per la fruizione di beni e servizi trova specifico fondamento legislativo (art. 32 della l. n. 142/1990 - art. 42 del d.lgs. n. 267/2000).

[III] Il canone annuo imposto per la manutenzione dei loculi non ha natura tributaria, bensì di corrispettivo concessorio, per cui non richiede specifica previsione legislativa

[IV] L'obbligo gravante sulle confraternite di consegnare il registro delle sepolture e il censimento relativo ai defunti accolti nelle loro strutture entro 365 giorni solari dall'entrata in vigore del regolamento, in formato elettronico e secondo le disposizioni dell'amministrazione non costituisce un ingiustificato aggravamento procedimentale, poiché afferente alla mera esibizione di documentazione obbligatoria che deve essere conservata al fine di comprovare la regolarità dell'attività espletata e prodotta su richiesta della P.A., onde esercitare compiutamente la vigilanza di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 285/1990.

TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. stac. Reggio Calabria, 31 marzo 2025, n. 217**MASSIMA**

[I] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile del 7 ottobre 1994 n. 8197 hanno, infatti, affermato che "...nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A.". Rebus sic stantibus non c'è spazio per l'operatività di fattispecie estintive ovvero acquisitive tipiche dei diritti soggettivi perfetti quali, per l'appunto, rispettivamente, la prescrizione e l'usucapione.

[II] Trova fondamento la censura secondo cui la variazione della durata dell'originaria concessione

cimiteriale da "perpetua" ad avente una durata di 99 anni, non avrebbe potuto essere disposta senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento da parte nei confronti di tutti gli aventi diritto, ivi inclusi gli odierni ricorrenti. Se è vero, infatti, per come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; sez. VII, 4.03.2024, n. 2111) che la pubblica amministrazione, così allineandosi alle disposizioni di cui all'art. 92 D.P.R. n. 285 del 1990 può – e non già deve - modificare la durata, da perpetua in temporanea, dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali rilasciati in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato D.P.R., è altrettanto vero che sifatto ius ponitendi, quale atto discrezionale e non anche dovuto e vincolato, avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli aventi titolo, quali contitolari della concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 29/05/2023, n. 337).



CREMAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2025, n. 781

MASSIMA

[I] Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata);

quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente" (C.d.S., V, 30.4.2024, n. 3920).

[II] La qualificazione della cremazione quale servizio pubblico comporta l'assoggettamento (anche) alle successive modifiche legislative che hanno inserito il servizio tra quelli di rilevanza economica e a domanda individuale e lo hanno normativamente incluso tra i servizi

pubblici locali (art. 6, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130: «La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»); e (con le previsioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto-legge n. 179 del 2012 e dell'art. 13 del decreto-legge n. 150 del 2011, citati) hanno imposto che per i servizi affidati a terzi senza gara – previa l'eventuale applicazione della norma di cessazione ex lege degli affidamenti diretti - l'amministrazione proceda all'affidamento mediante l'indizione di una gara a evidenza pubblica (salvo il pagamento del valore residuo degli impianti di proprietà del concessionario, come del resto deciso dal Comune di Torino che – come già segnalato – ha avviato un procedimento connesso diretto a determinare l'importo da riconoscere a Socrem).

Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3605

MASSIMA

La cremazione costituisce servizio pubblico anche se, al tempo, non elencato all'art. 1 T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, elenco che aveva carattere esemplificativo e non tassativo. consentendo ai comuni di estendere il catalogo dei servizi pubblici anche ad

attività non comprese tra i servizi obbligatori o tra quelli elencati dal legislatore. La qualificazione di servizio pubblico locale non è ostacolata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva una norma di fonte primaria che lo considerasse in tali termini.

TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 500

MASSIMA

[I] Un'assimilazione di un impianto crematorio ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai fini del suo assoggettamento a VIA (come incidentalmente affermato, seppure ad altri fini, dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 3.1.2022, n. 14), costituisce un'evidente forzatura.

Difatti, l'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 contempla, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) lett. r), gli "impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di

incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno".

[II] Circa il divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall'ultima inumazione contenuto nell'art. 97 del D.P.R. n. 285/1990, si tratta di un divieto che però, anche ad una lettura superficiale, concerne la destinazione ad altri usi del "terreno del cimitero", ove dismesso (il cimitero), laddove il progetto in questione concerne un tempio crematorio da costruirsi – obbligatoriamente – "entro i recinti dei cimiteri" (art. 78 D.P.R. n. 285/1990) in esercizio e, conseguentemente, non è rilevante.





www.argema.net

PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FUNEBRI E CIMITERIALI

LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento
Dimensioni: cm 80x80x0,8sp



KIT PER LOCULI AERATI

Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

Thanos Fungel
polvere assorbente a
base enzimatica per
il trattamento dei
liquami organici

Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento dei gas



Cemsac-Rec
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 215x90
Portata: kg 150



SACCHI RECUPERO

Cemsac-Ny
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 230x90
Portata: kg 150

SACCHI BIODEGRADABILI

Biocap
impermeabili e compostabili al 100%
per trasporto e cremazione
Dimensioni: cm 230x90
spessore μm 75



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
info@argema.net • 333-2704333

Documentazione

DGR Toscana: modifica di prescrizioni relative ai crematori

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2507 del 19/02/2025

Si informano gli associati della pubblicazione sul BUR Toscana del 15/01/2025, n. 3 della delibera di giunta regionale n. 1617 del 23 dicembre 2024 (in Allegato 1), che ha modificato alcune prescrizioni previste per i forni crematori al paragrafo 5.1 dell'allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive", contenuto nel Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con DCR del 18 luglio 2018 n. 72.

Le originarie prescrizioni secondo cui "i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo; e dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato", divenute cogenti a far data dal 1° gennaio 2025, sono state modificate in considerazione della difficile applicazione dal punto di vista operativo / gestionale.

Pertanto, la DGR in esame ha stabilito che: "i feretri dovranno essere introdotti nei forni previa rimozione di tutti gli elementi in metallo e plastica presenti all'esterno, fatta salva la minuteria di assemblaggio; dovranno essere impiegati feretri di legno

grezzo o verniciati ad acqua o con trattamenti, rivestimenti e finiture esterne ecocompatibili;".

Infine, ha precisato che le modifiche sopra richiamate si intendono riferite ai crematori già autorizzati all'entrata in vigore del PRQA approvato con DCR del n. 72/2018 nonché ai forni crematori nuovi, autorizzati a far data dall'entrata in vigore del suddetto PRQA, dando mandato agli uffici competenti della Giunta di aggiornare le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi eventualmente previste in ottemperanza alle precedenti formulazioni prescrittive.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono disponibili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
(Giulia Chieffo)



1.2025

ALLEGATO

Deliberazione Giunta Regionale 23/12/2024, n. 1617 “Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con DCR n.72/2018.

Modifica dell'Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” ai sensi dell’art. 10 c.1bis della l.r. 9/2010.

Approvazione”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 15.1.2025]

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Vista altresì la legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 “Norme in materia di qualità dell’aria ambiente” e in particolare gli articoli 2, 9 e 10;

Considerato che il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) che contiene uno specifico allegato denominato l’Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” redatto in attuazione dello specifico intervento previsto alla lettera l1) del documento di piano e ai sensi di quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs 152/2006 e s.m.i;

Dato atto che il suddetto allegato determina valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive in riferimento alla specifica azione del Piano “l1) Indicazioni tecniche e amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”; Considerato che i valori limite di emissione e le prescrizioni individuate nell’allegato di cui sopra sono cogenti:

- dalla data della sua entrata in vigore nel caso dei nuovi impianti e stabilimenti;

- dal 1° gennaio 2025 nel caso degli impianti e stabilimenti già autorizzati;

Considerato che al paragrafo 5.1 dell’allegato 2 alla parte seconda del suddetto allegato sono definiti valori di emissione e prescrizioni per i forni crematori cimiteriali;

Viste in particolare le seguenti prescrizioni specifiche individuate al paragrafo 5.1 dell’allegato 2 alla parte seconda del documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con DCR n. 72/2018:

• i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi

di elementi in metallo;

• dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;

Considerato che le prescrizioni di cui sopra si sono rilevate di difficile applicazione dal punto di vista operativo/gestionale e sono state oggetto di proposta di revisione nel nuovo Piano regionale della qualità dell’aria ambiente per cui si sono concluse le consultazioni VAS lo scorso 25/09/2024;

Vista l’osservazione dell’associazione Assocofani filiera del Legno inviata il 25/11/2024 e acquisita agli atti in data 27/11/2024 con prot. n.618533, presentata oltre il termine previsto dalle consultazioni Vas, ma per cui è valutata l’opportunità di tenerla in considerazione ai fini del percorso di consultazioni del pubblico previsto dalla l.r. 10/2010; Dato atto che nell’osservazione sopra richiamata viene espressa “estrema preoccupazione” in relazione alla coerenza delle suddette prescrizioni a far data dal 01/01/2025 per gli impianti esistenti e si rappresentano criticità nel recepimento delle “Prescrizioni specifiche” sopra richiamate come previste dal “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” allegato 2 al PRQA approvato con DCR 72/2018 ed in particolare:

• difficoltà a garantire che i feretri siano introdotti privi di metallo, in quanto i cofani funebri necessitano di elementi quali chiodi e viti, anche se in quantità esigue rispetto al peso complessivo del cofano, necessari all’assemblaggio ed alla chiusura degli stessi;

• difficoltà a garantire e verificare che il legno utilizzato per la costruzione dei feretri sia classificabile come “dolce”, “non resinoso” e “non aromatico”;

Considerato che, come premesso, durante l’applicazione del Documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con DCR 72/2018 è effettivamente emersa la necessità di revisionare le prescrizioni sopra richiamate, con l’aggiornamento contenuto nell’allegato 5 -Parte I al Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) sottoposto alle consultazioni VAS concluse lo scorso 25 settembre 2024, con il quale sono state in parte riviste le “Prescrizioni specifiche” che devono rispettare i forni crematori cimiteriali di cui sopra;

Ritenuto opportuno, nelle more dell’entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia contenute



nel redigendo PRQA, adeguare a queste ultime quelle vigenti, per evitare in un breve lasso di tempo un doppio cambio di regime, uno a far data dal 1° gennaio 2025 e l'altro a partire dall'approvazione, ormai prossima, del nuovo PRQA;

Considerato che ai sensi della l.r. 9/2010 art. 10 comma 1bis è stabilito che gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, comma 3, lettere e), e bis) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Visto il parere positivo espresso dal Comitato di direzione nella seduta del 12/12/2024;

Visto il parere favorevole inviato da ARPAT con nota del 16/12/2024 e acquisito agli atti con prot. n. 0651467;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 19/12/2024 n. 1536 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con DCR n.72/2018. Modifica dell'allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" ai sensi dell'art. 10 c.1bis della l.r. 9/2010. Richiesta parere alla IV commissione consiliare" con cui è stato richiesto il parere alla competente commissione consiliare;

Visto il parere favorevole espresso dalla IV commissione, nella seduta del 23/12/2024 e inviato, in data medesima, con nota acquisita agli atti con prot. n.666142;

Ritenuto pertanto opportuno, in linea con quanto previsto nel nuovo Piano regionale della qualità dell'aria ambiente in corso di approvazione, modificare le prescrizioni specifiche sopra richiamate fissate per i forni crematori cimiteriali nel PRQA approvato con DCR n. 72/2018, in modo da dettagliarne maggiormente i contenuti e garantirne una più efficace applicabilità e controllo, come segue:

- la prescrizione:

"i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;" è sostituita con la prescrizione:

"i feretri dovranno essere introdotti nei forni previa rimozione di tutti gli elementi in metallo e plastica presenti all'esterno, fatta salva la minuteria di assemblaggio;"

- la prescrizione:

"dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;" è sostituita con la prescrizione:

"dovranno essere impiegati feretri di legno grezzo o verniciati ad acqua o con trattamenti, rivestimenti e finiture esterne ecocompatibili;"

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di stabilire che le prescrizioni specifiche richiamate in premessa, previste per i forni crematori cimiteriali al paragrafo 5.1 dell'allegato 2 alla parte seconda del Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive – Allegato 2 al PRQA approvato con DCR del 18 luglio 2018 n. 72, sono modificate come segue, nelle more dell'entrata in vigore del documento tecnico – allegato 5 al PRQA in corso di approvazione:

- la prescrizione:

"i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;" è sostituita con la prescrizione:

"i feretri dovranno essere introdotti nei forni previa rimozione di tutti gli elementi in metallo e plastica presenti all'esterno, fatta salva la minuteria di assemblaggio;"

- la prescrizione:

"dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;" è sostituita con la prescrizione:

"dovranno essere impiegati feretri di legno grezzo o verniciati ad acqua o con trattamenti, rivestimenti e finiture esterne ecocompatibili;"

2. di precisare che le modifiche sopra richiamate si intendono riferite agli impianti/stabilimenti di forni crematori cimiteriali già autorizzati all'entrata in vigore del PRQA approvato con DCR del 18 luglio 2018 n. 72 nonché agli impianti/stabilimenti di forni crematori cimiteriali nuovi, autorizzati a far data dall'entrata in vigore del PRQA approvato con DCR n. 72/2018, dando mandato agli uffici competenti della Giunta di aggiornare le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi eventualmente previste in ottemperanza alle precedenti formulazioni prescrittive.

...omissis..



Gli impianti di cremazione in Lombardia – Anni 2022/2023

1. Premessa

La pianificazione regionale in materia di cremazioni è disposta dalla norma statale (art. 6 L.130/2001 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle

ceneri) e Regione Lombardia ne ha dato attuazione attraverso successivi atti di Giunta dal 2007 così come rappresentato in **figura 1**. (DGR VIII/4642 del 4 maggio 2007 modificata dalla DGR n. VIII/9052 del 4 marzo 2009).




Figura 1 – Successione cronologica degli atti emessi da Regione Lombardia dal 2015 nell’ambito della pianificazione regionale in materia di cremazioni ai sensi dell’art.6 L.130/2001.

Nel 2023, il nuovo monitoraggio del trend della scelta crematoria relativo all’attività degli impianti per l’anno 2022, ha determinato la decisione da parte della Giunta regionale di riaprire ai Comuni l’avviso per la manifestazione di interesse alla realizzazione di nuovi impianti o al potenziamento degli esistenti (DGR XII/1428 del 4 dicembre 2023).

In sintesi, in totale, nell’anno 2022 sono risultate operative 23 su 26 linee con una perdita di potenziale pari a 3600 cr/a.

Ciò premesso, DG Welfare ha provveduto ad acquisire le istanze di verifica preventiva da parte dei Comuni interessati. L’esito delle istruttorie, terminate a metà

luglio ha portato ad attribuire 1200 cr/a al Comune di Bergamo per il potenziamento dell’impianto esistente e 2400 cr/a al Comune di Desio per la realizzazione di un nuovo impianto con due nuove linee (DDGW 10751 del 15/07/2024).

Le istanze dei suddetti Comuni sono state valutate strategicamente più rilevanti ed in linea con le esigenze territoriali di pianificazione e soddisfacimento del bisogno crematorio espresso dalla citata DGR N° 1482/2023.

Contestualmente, in continuità con gli anni precedenti, DG Welfare ha analizzato i dati trasmessi nel 2024 mediante survey on-line i cui esiti sono descritti nel presente report.



2. Gli impianti di cremazione

In Lombardia, nell'anno 2023, risultano esistenti 12 impianti per un totale di 29 linee di cremazione a metano di cui, rispetto all'anno scorso, una nuova linea ad Albosaggia attiva da maggio 2023, e altre due nuove a Pavia per un totale di 4 linee attive includendo anche la

sostituzione delle due linee esistenti. Rispetto al 2022, sia l'impianto di Cinisello Balsamo (2 linee) che quello sito a Como (1 linea) sono risultati operanti.

In **figura 2** è rappresentata la distribuzione degli impianti esistenti entro e al di fuori dei confini regionali, rappresentati in quanto indicati nella survey quale destinazione ultima del feretro.




Figura 2 – Impianti di cremazione esistenti in Lombardia e zone limitrofe

Le informazioni di sintesi relative agli impianti di cremazione siti in Lombardia nel 2023 sono presentate in **Tabella 2** che richiama, nella colonna “Aggiornamenti”, le informazioni ricavate dalla ricognizione effettuata nel

corso del 2023 in merito alla realizzazione/sostituzione di linee e agli esiti delle istanze AUA e gli esiti dell’Avviso pubblico di cui al DDGW 10751/2024.

Tabella 2 – Impianti di cremazione in Lombardia (cr/a: cremazioni/anno)

IMPIANTI	LINEE E POTENZIALITÀ	VETUSTÀ	AGGIORNAMENTO (DDGW 10751/2024)
Albosaggia (SO)	3 linee a metano (3600 cr/a)	una linea in esercizio dal 2013 una linea avviata nel 2014 una linea avviata nel 2023	Attivo
Bergamo	2 linee a metano (5000 cr/a)	una linea in esercizio da 2008 una seconda nel 2011. Ammodernamento nel 2016	Attivo Sostituzione e potenziamento a 2500 cremazioni/anno delle linee nel 2016. A regime dall’ottobre 2016 Rigetto richiesta di proroga AUA per la realizzazione di potenziamento di 2500 cremazioni/anno (DDGW 5493/2021) Potenziamento di 1200 cr/anno (DDGW 10751/2024)



1.2025

Brescia	2 linee a metano (2400 cr/a)	in esercizio dal 2013	Attivo Domanda di AUA per realizzazione di una nuova linea a metano della potenzialità di 5000 cremazioni/anno (DDGW 5493/2021) respinta dal Responsabile del Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali del Comune di Brescia con nota Prot. n. 0135590/2023 del 26/04/2023.
Busto Arsizio (VA)	1 linea a metano (1200 cr/a)	in esercizio dal 2012	Attivo
Cinisello Balsamo (MI)	2 linee a metano(2400 cr/a)	in esercizio dal 2009	Attivo
Chiari (BS)	2 linee a metano (2400 cr/a)	In fase di realizzazione	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 80/2023 per realizzazione di un nuovo impianto a metano della potenzialità di 2400 cremazioni/anno (DDGW 5493/2021)
Como	2 linee a metano (2400 cr/a)	in esercizio dal 2007 Nel periodo giu.2016 – giu.2020 l'impianto non ha funzionato a causa di mancata individuazione del nuovo gestore	Attivo Il nuovo gestore dell'impianto ha avviato l'attività nel secondo semestre 2020 Verifica preventiva positiva (DDGW 5493/2021) alla realizzazione di un potenziamento di 1200 cremazioni/anno
Cremona	2 linee a metano (2400 cr/a)	una linea in esercizio dal 2014 una seconda dal 2021	Attivo
Desio	2 linee a metano (2400 cr/a)	Esito positivo istruttoria di verifica preventiva (bando DDGW 1619/2024)	Realizzazione nuovo impianto (DDGW 10751/2024)
Lodi	1 linea a metano (1200 cr/a)	in esercizio dal 2011	Attivo
Mantova	2 linee a metano (2400 cr/a)	in esercizio dal 2008	Attivo Istanza AUA depositata in data 13/04/2023 per la realizzazione di un potenziamento di 1200 cremazioni/anno (DDGW 5493/2021)
Milano – Lambrate	6 linee a metano (7200 cr/a)	messo in esercizio tra il 1998, 2003 e 2018	Attivo Verifica preventiva positiva per la sostituzione di 2 linee elettriche con 3 linee a metano per casse di zinco - lavori da completare.
Pavia	4 linee a metano (4900 cr/a)	una linea in esercizio dal 1996 una linea in esercizio dal 2005 sostituzione delle due linee vecchie e aggiunta di altre due nel 2023	Attiva solo una linea Seconda linea dedicata nel 2018 solo a cremazioni di resti AUA rilasciata con Atto Dirigenziale n. 33791/2022 del 10/06/2022 con modifica sostanziale (sostituzione delle linee vecchie con due nuove linee (1 e 2) e aggiunta di altre 2 linee (3 e 4) per la realizzazione di un potenziamento di 2500 cremazioni/anno (DDGW 5493/2021)
Varese	2 linee a metano (5000 cr/a)	in esercizio dal 2000 sostituzione e potenziamento delle linee nel 2016	Attivo Sostituzione e potenziamento a 2500 cremazioni/linea/anno delle linee nel 2016. A regime dal 2016 AUA rilasciata a luglio 2023 per la realizzazione di un potenziamento di 2500 cremazioni/anno (DDGW 5493/2021)

I 12 impianti di cremazione lombardi attualmente esistenti hanno una capacità, in essere, pari a 40.100 cremazioni/anno. A questi ultimi si aggiungono:

- 4900 cr/a degli impianti presso i Comuni di Como, Mantova e Varese che hanno acquisito l'AUA, il primo entro un anno dall'esito di verifica preventiva, gli altri due successivamente alla richiesta di proroga;
- 2400 cr/a dell'impianto in fase di realizzazione del Comune di Chiari (BS); e a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di verifica preventiva ai sensi del DDGW 10751/2024;
- 2400 cr/a dell'impianto di nuova realizzazione di Desio;



- 1200 cr/a potenziamento dell'impianto esistente di Bergamo; per una capacità crematoria totale lombarda pari a **51.000 cr/a**.

3. Monitoraggio attività di cremazione

Come disposto da DGR 3770/2015, il monitoraggio dell'attività di cremazione anno 2023 è stato condotto mediante survey on-line.

Nello specifico:

- ai **Comuni lombardi**, ovvero agli Uffici Anagrafe, sono stati richiesti i dati relativi ai decessi avvenuti sul singolo territorio comunale e alle cremazioni di cadaveri e di resti da esumazione ed estumulazione in impianti regionali ed extra-regionali;
- ai **Gestori degli impianti lombardi** sono stati richiesti i dati relativi alle cremazioni da loro realizzate.

Il presente report presenta una sintesi dei dati della survey annuale il cui termine è il 28/02/2024 e relativa all'attività crematoria realizzata nel corso dell'anno 2023 ed un confronto con quelli raccolti nel precedente anno.

I **Comuni** che hanno risposto alla survey – nonostante i solleciti – sono stati 1.040, il 69,1% della totalità dei comuni lombardi. Si rammenta che nel 2022 la percentuale di adesione è stata particolarmente bassa e pari al 54,9%, nel 2021 del 69,8% e nel 2020 del 79,2%.

In Lombardia, il confronto tra gli anni 2022 e 2023 evidenzia una diminuzione dei decessi (fonte ISTAT): il quoziente di mortalità (tasso specifico di mortalità per mille abitanti) è passato da 11,2‰ a 10,3‰.

Nello specifico si evidenzia che il numero medio di decessi ISTAT è diminuito a fronte di un incremento di richieste di cremazione presso gli impianti in Lombardia pari a quasi un punto percentuale e al contestuale rientro con il valore anno 2016 della richiesta di cremazioni al di fuori dei confini regionali.

Tabella 3 – Esiti delle Survey presso i Comuni – anni 2016/2023

ANNO	DECESSI		FLUSSO DATI COMUNI					
	ISTAT	COMUNI	% RISPOSTE COMUNI	AUTORIZZATI ALLA CREMAZIONE				
				TOTALI	IN LOMBARDIA	FUORI LOMBARDIA	IN LOMBARDIA %	FUORI LOMBARDIA %
2016	94.301	80.876	80,0%	32.485	27.535	4.950	84,8	15,2
2017	99.335	78.091	62,0%	33.917	28.248	5.669	83,3	16,7
2018	99.542	100.036	83,4%	40.050	31.874	8.176	79,6	20,4
2019	101.174	85.814	73,6%	38.840	32.629	6.211	84,0	16,0
2020	133.478	125.904	79,2%	60.158	50.526	9.632	84,0	16,0
2021	108.437	86.897	69,7%	44.620	37.026	7.594	83,0	17,0
2022	111.930	78.459	54,9%	42.925	35.877	7.048	83,6	16,4
2023	103.244	85.211	69,1%	47.567	40.065	7.502	84,2	15,8

Tutti i **Gestori degli impianti** di cremazione hanno risposto alla survey. Pertanto, il dato relativo alle autorizzazioni risulta più solido.

Nello specifico, a fronte di un tasso di mortalità leggermente in calo tra il 2022 e il 2023 (fonte ISTAT), l'attività

degli impianti di cremazione lombardi, in valore assoluto, è rimasta essenzialmente invariata sul quadriennio 2020-2023.

Nella distribuzione percentuale è cresciuto di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2016.



1.2025

Tabella 4 – Esiti delle Survey presso i Gestori degli impianti - Numero di cremazione di cadaveri – anni 2016/2023

DATI ISTAT DECEDUTI		FLUSSO DATI GESTORI				
		CREMAZIONI				
		TOTALI	PROVENIENZA			
REGIONE	DA FUORI REGIONE		REGIONE %	DA FUORI REGIONE %		
2016	94.301	36.692	32.373	4.319	88,2	11,8
2017	99.335	37.824	33.682	4.142	89,0	11,0
2018	99.542	38.749	34.835	3.914	89,9	10,1
2019	101.174	42.367	38.076	4.291	89,9	10,1
2020	133.478	52.960	48.667	4.293	91,9	8,1
2021	108.437	50.423	46.473	3.950	92,2	7,8
2022	111.930	52.423	49.438	2.985	94,3	5,7
2023	103.244	51.621	48.369	3.252	93,7	6,3

Relativamente al dato delle cremazioni autorizzate in Regione Lombardia ed effettuate presso gli impianti di cremazione lombardi, la differenza tra numero di cremazioni autorizzate dai comuni (40.065) e numero cremazioni effettuate dagli impianti lombardi (48.369) va ricondotta alla percentuale di risposta alla survey: per i

Gestori è stata del 100%, per i Comuni è stata del 69,1%.

La **Tabella 5** presenta, per ogni impianto di cremazione sito in Lombardia e per gli anni 2022/2023, i dati trasmessi dai Comuni e dai Gestori degli impianti rispettivamente relativi alle autorizzazioni rilasciate e alle cremazioni di cadaveri deceduti in Lombardia.

Tabella 5 – Esiti della Survey 2022 e 2023: confronto tra dati comunicati dai Comuni e dai Gestori degli impianti

ANNO	Albosaggia	Bergamo	Brescia	Busto Arsizio	Cinisello Balsamo	Como	Cremona	Lodi	Mantova	Milano	Pavia	Varese	Totale
2022													
COMUNI	4.009	4.861	2.149	1.000	23	882	1.788	663	2.249	11.653	5.253	1.347	35.877
IMPIANTI	7.182	7.160	5.275	1.056	0	1.799	2.389	1.161	3.294	12.121	3.641	4.360	
2023													49.438
COMUNI	6.215	4.559	4.877	824	725	350	2.461	1.178	1.534	10.940	4.288	2.114	
IMPIANTI	7.602	5.772	4.465	849	1.609	687	2.829	1.133	2.893	11.129	5.540	3.861	45.065

(singolo impianto di cremazione)

4. Esiti della survey: i dati trasmessi dai COMUNI su decessi e autorizzazioni alla cremazione

Le cremazioni autorizzate dai Comuni ed effettuate in impianti siti in Lombardia, sono state nel 2022, 35.877, e nel 2023, 45.065 ovvero, rispettivamente, l'83,6% e

l'84,2% del totale delle autorizzazioni alla cremazione rilasciate.

Le cremazioni di cadavere autorizzate, disaggregate per provincia e per singolo impianto, sono illustrate nelle **tabelle 6a** (anno 2022) e **6b** (anno 2023).



Tabella 6a – Esiti della Survey 2022 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia
(Fonte Dati: Survey Comuni – Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 54,9% dei Comuni)

PROVINCIA	NUMERO DEI DECESSI	IMPIANTI DI CREMAZIONE SITI IN LOMBARDIA												
		TOTALE AUTORIZZAZIONI CREMAZIONE DI CADAVERI (IN)	ALBOSAGGIA	BG	BS	BUSTO ARSIZIO	CINISELLO BALSAMO	CO	CR	LO	MN	MI	PV	VA
Bergamo	8830	4587	39	4385	66	2	0	3	19	18	8	16	18	13
Brescia	5833	2436	64	140	1949	1	0	0	163	1	104	5	6	3
Milano	29581	14203	432	177	5	195	17	30	19	211	482	11491	695	449
Como	4556	2006	1036	6	0	1	0	788	0	2	32	14	7	120
Cremona	4208	1725	4	44	52	0	0	0	1488	26	94	4	11	2
Lecco	2398	1126	1042	34	2	0	0	32	0	0	6	4	2	4
Lodi	1431	555	1	1	0	0	0	0	68	368	4	11	100	2
Mantova	3395	1602	0	1	66	0	0	0	27	1	1433	0	63	11
Monza Brianza	6034	821	609	54	7	2	5	18	2	1	56	8	53	6
Pavia	5932	4499	30	13	1	0	0	1	2	33	26	93	4286	14
Sondrio	1085	692	686	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Varese	5176	1625	66	4	0	799	0	9	0	1	4	7	12	723
RL	78.459	35.877	4.009	4.861	2.149	1.000	23	882	1.788	663	2.249	11.653	5.253	1.347

Tabella 6b – Esiti della Survey 2023 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia
(Fonte Dati: Survey Comuni – Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 69,1% dei Comuni)

PROVINCIA	NUMERO DEI DECESSI	IMPIANTI DI CREMAZIONE SITI IN LOMBARDIA												
		TOTALE AUTORIZZAZIONI CREMAZIONE DI CADAVERI (IN)	ALBOSAGGIA	BG	BS	BUSTO ARSIZIO	CINISELLO BALSAMO	CO	CR	LO	MN	MI	PV	VA
Bergamo	9281	4650	78	4128	61	2	12	0	129	141	6	12	70	11
Brescia	12725	6110	289	229	4654	1	3	1	544	1	161	3	215	9
Milano	27425	14543	511	119	13	81	454	8	41	439	337	10745	1644	151
Como	4068	1868	1261	7	2	1	39	305	0	5	40	20	15	173
Cremona	3891	1654	4	19	51	0	3	0	1449	16	91	6	13	2
Lecco	3484	1484	1389	21	1	1	30	7	0	2	3	16	7	7
Lodi	1686	849	1	2	1	0	2	0	237	527	1	8	70	0
Mantova	2781	1128	1	0	86	0	1	0	54	1	797	0	187	1
Monza Brianza	4881	1469	1106	28	3	1	120	16	2	11	73	25	80	4
Pavia	5651	2188	34	4	4	3	25	0	5	32	21	88	1967	5
Sondrio	1994	1303	1293	0	1	0	2	0	0	0	0	3	4	0
Varese	7344	2819	248	2	0	734	34	13	0	3	4	14	16	1751
RL	85.211	45.065	6.215	4.559	4.877	824	725	350	2.461	1.178	1.534	10.940	4.288	2.114



1.2025

Come meglio rappresentato nelle **tabelle 7a** (anno 2022) e **7b** (anno 2023), nelle Province in cui è presente un impianto di cremazione, quest'ultimo assolve un'alta percentuale del fabbisogno espresso dai comuni della provincia. Nelle province di Lecco e Monza Brianza, in cui non sono presenti impianti, l'impianto di cremazione destinatario del maggior numero di cremazioni

autorizzate dai Comuni, afferenti alle province stesse, è stato quello sito nel comune di Albosaggia.

Detto impianto, anche nel 2023, è stato destinatario di una percentuale considerevole (56,0%) dei feretri destinati alla cremazione e autorizzati dai Comuni della provincia di Como.

Tabella 7a – Esiti della Survey 2022 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia.
(Fonte Dati: Survey Comuni – Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 54,9% dei Comuni)

PROVINCIA	TOTALE AUTORIZZAZIONI CREMAZIONE CADAVERI (IN+OUT)	IMPIANTO	CREMAZIONI EFFETTUATE		
			VALORE ASSOLUTO	VALORE %	VALORE% PROVINCIALE
Bergamo	4.730	Bergamo	4.385	92,7	65,2
Brescia	2.672	Brescia	1.949	72,9	
Milano	17.646	Milano	11.491	65,1	
		Cinisello B	17	0,1	
Como	2.468	Como	788	31,9	
		Albosaggia	1036	42,0	
Cremona	1.906	Cremona	1488	78,1	
Lecco	1.225	Albosaggia	1042	85,1	
Lodi	659	Lodi	368	55,8	
Mantova	1.664	Mantova	1433	86,1	
Monza Brianza	1.536	Albosaggia	609	39,7	
Pavia	5.168	Pavia	4286	82,9	
Sondrio	695	Albosaggia	686	98,7	
Varese	2.556	Varese	723	28,3	
		Busto Arsizio	799	92,7	

Tabella 7b – Esiti della Survey 2023 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia.
(Fonte Dati: Survey Comuni – Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 69,1% dei Comuni)

PROVINCIA	TOTALE AUTORIZZAZIONI CREMAZIONE CADAVERI (IN+OUT)	IMPIANTO	CREMAZIONI EFFETTUATE		
			VALORE ASSOLUTO	VALORE %	VALORE% PROVINCIALE
Bergamo	5.045	Bergamo	4.128	81,8	63,2
Brescia	6.639	Brescia	4.654	70,1	
CM Milano	17.710	Milano	10.745	60,7	
		Cinisello B	454	2,5	
Como	2.253	Como	305	13,5	
		Albosaggia	1.261	56,0	
Cremona	1.808	Cremona	1.449	80,1	
Lecco	1.713	Albosaggia	1.389	81,1	
Lodi	949	Lodi	527	55,5	



Mantova	1.239	Mantova	797	64,3	
Monza Brianza	2.289	Albosaggia	1.106	48,3	
Pavia	2.683	Pavia	1.967	73,3	
Sondrio	1.307	Albosaggia	1293	99,7	
Varese	3.932	Varese	1.751	44,5	
		Busto Arsizio	734	18,7	
					63,2

Come mostrato nelle **tabelle 8a** (anno 2022) e **8b** (anno 2023), in Lombardia nel 2023, le cremazioni autorizzate dai Comuni e realizzate fuori regione sono state 7.502 ovvero il 15,8% del totale delle cremazioni autorizzate,

in leggero decremento rispetto all'anno precedente nonostante nel 2022 l'adesione dei Comuni alla survey sia stata di gran lunga inferiore rispetto al 2023 (54,9% nel 2022 vs 69,1% nel 2023).

Tabella 8a – Esiti della survey 2022 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia
(Fonte Dati: Survey Comuni - Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 54,9% Comuni)

Provincia	numero dei decessi	IMPIANTI DI CREMAZIONE SITI IN ALTRE REGIONI										
		TOTALE Autorizzazioni cremazione di cadaveri (OUT)	Treccate	NO	Valenza	Verbania	Spinea	PC	VR	Lugano	Domo-dossola	Altro
Bergamo	8830	143	74	1	2	0	1	15	0	0	0	50
Brescia	5833	236	1	0	55	0	2	25	2	0	0	151
Milano	29581	3443	2043	50	152	3	0	13	1	0	207	974
Como	4556	462	32	12	114	22	0	1	0	64	69	148
Cremona	4208	181	13	0	2	0	1	128	0	0	0	37
Lecco	2398	99	13	0	56	1	0	3	0	0	1	25
Lodi	1431	104	14	2	9	0	0	28	0	0	0	51
Mantova	3395	62	0	0	0	0	0	2	5	0	0	55
Monza Brianza	6034	715	274	1	150	0	0	0	0	0	16	274
Pavia	5932	669	119	13	356	2	0	55	0	0	4	120
Sondrio	1085	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Varese	5176	931	164	11	239	56	1	4	0	0	357	99
RL	78459	7.048	2.749	90	1.135	84	5	274	8	64	654	1.985

Tabella 8b – Esiti della survey 2023 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia
(Fonte Dati: Survey Comuni - Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 69,1% Comuni)

Provincia	numero dei decessi	IMPIANTI DI CREMAZIONE SITI IN ALTRE REGIONI										
		TOTALE Autorizzazioni cremazione di cadaveri (OUT)	Treccate	NO	Valenza	Verbania	Spinea	PC	VR	Lugano	Domo-dossola	Altro
Bergamo	9281	395	130	2	8	1	0	39	0	0	2	213
Brescia	12725	529	6	0	1	3	6	23	1	0	0	489
Milano	27425	3167	1890	49	323	4	0	35	1	0	102	763



1.2025

Como	4068	385	29	0	69	0	0	0	0	45	34	208
Cremona	3891	154	10	0	4	0	0	114	0	0	0	26
Lecco	3484	229	14	0	168	0	0	0	0	0	0	47
Lodi	1686	100	5	1	1	0	0	37	0	0	0	56
Mantova	2781	111	0	0	0	0	0	1	2	0	0	108
Monza Brianza	4881	820	243	5	219	0	0	2	0	0	11	340
Pavia	5651	495	98	13	213	0	0	55	0	0	4	112
Sondrio	1994	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Varese	7344	1113	233	4	205	34	0	3	0	0	506	128
RL	85.211	7.502	2.658	74	1.211	42	6	309	4	45	660	2.493

Come per gli anni precedenti, si riconfermano Treccate e Valenza quali impianti extra regione (Piemonte) cui è stato conferito il maggior numero di feretri di cittadini lombardi per la cremazione (Treccate: 35,4%, 2023; 39,0%, 2022 – Valenza 16,1% sia 2023 che nel 2022. Le cremazioni realizzate in impianti diversi da quelli elencati (colonna “Altro”) sono state prevalentemente realizzate in impianti delle regioni Piemonte (Serravalle Scrivia), Emilia-Romagna (Bologna).

Anche nel 2023, tra le Province i cui Comuni hanno autorizzato una significativa quota di cremazioni presso impianti situati fuori dal territorio lombardo rimangono in cima alla lista, anche se in decremento, le Province di Monza Brianza (35,8%) e quello di Varese (28,3%).

Invece, rispetto al 2022, si osservano rispettivamente un incremento per le Province di Bergamo (2,6 volte), Mantova (2,4 volte), Lecco (1,6 volte) e Pavia (1,4 volte) e un decremento per la Province di Lodi (1,5 volte).

Tabella 9a – Esiti della survey 2022 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia
(Fonte Dati: Survey Comuni - Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 54,9% Comuni)

Provincia	numero dei decessi	Autorizzati alla cremazione		
		Totali	fuori Lombardia	% fuori Lombardia
Bergamo	8830	4730	143	3,0
Brescia	5833	2672	236	8,8
CM Milano	29581	17646	3443	19,5
Como	4556	2468	462	18,7
Cremona	4208	1906	181	9,5
Lecco	2398	1225	99	8,1
Lodi	1431	659	104	15,8
Mantova	3395	1664	62	3,7
Monza Brianza	6034	1536	715	46,5
Pavia	5932	5168	669	12,9
Sondrio	1085	695	3	0,4
Varese	5176	2556	931	36,4
RL	78.459	42925	7048	16,4



Tabella 9b – Esiti della survey 2023 presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia
(Fonte Dati: Survey Comuni - Ufficio Anagrafe comunale. Adesione: 69,1% Comuni)

Provincia	numero dei decessi	Autorizzati alla cremazione		
		Totali	Fuori Lombardia	% fuori Lombardia
Bergamo	9281	5045	395	7,8
Brescia	12725	6639	529	8,0
Milano	27425	17710	3167	17,9
Como	4068	2253	385	17,1
Cremona	3891	1808	154	8,5
Lecco	3484	1713	229	13,4
Lodi	1686	949	100	10,5
Mantova	2781	1239	111	9,0
Monza Brianza	4881	2289	820	35,8
Pavia	5651	2683	495	18,4
Sondrio	1994	1307	4	0,3
Varese	7344	3932	1113	28,3
RL	85.211	47567	7502	15,8

Fermo restando l'incompleta adesione dei Comuni alla survey, avviata nell'anno 2007, il grafico seguente mostra un costante decremento, nel periodo 2010/2018, delle autorizzazioni alla cremazione presso impianti siti in regione Lombardia ed il conseguente incremento del conferimento di feretri di cittadini lombardi ad impianti

siti fuori regione. Dal 2019 al 2022 i valori di autorizzazione dentro/fuori rimangono approssimativamente stabili nel loro valore percentuale, mentre nel 2023 si rileva una leggera flessione a favore delle cremazioni di cadavere effettuate in Regione.




Figura 3 - Esiti della Survey presso i Comuni. Soddisfaccimento richieste di cremazione: % cremazioni effettuate fuori e dentro la Lombardia



1.2025

Nel 2023, i territori che hanno espresso una scelta crematoria maggiore del 50% sono rappresentati rispettivamente dalle provincie di Sondrio, Città Metropolitana di Milano, Como, Bergamo e Brescia.

Rispetto al 2022 la Provincia di Monza e Brianza ha mostrato un deciso incremento della scelta crematoria passando dal 25,46 al 46,90%, tornando approssimativamente ai valori del 2021.

Tabella 10a – Esiti della Survey 2022 presso i Comuni. Quote cremazioni autorizzate in e fuori Lombardia

Provincia	Totale autorizzazioni alla cremazione in Lombardia	Totale autorizzazioni alla cremazione fuori Lombardia	TOTALE autorizzazioni alla cremazione	% fuori RL sul totale cremazioni autorizzate	% scelta crematoria sul totale deceduti
Bergamo	4587	143	4730	3,0	53,57
Brescia	2436	236	2672	8,8	45,81
CM Milano	14203	3443	17646	19,5	59,65
Como	2006	462	2468	18,7	54,17
Cremona	1725	181	1906	9,5	45,29
Lecco	1126	99	1225	8,1	51,08
Lodi	555	104	659	15,8	46,05
Mantova	1602	62	1664	3,7	49,01
Monza Brianza	821	715	1536	46,5	25,46
Pavia	4499	669	5168	12,9	87,12
Sondrio	692	3	695	0,4	64,06
Varese	1625	931	2556	36,4	49,38
TOTALE LOMBARDIA	35877	7048	42925	16,4 media regionale	54,71 media regionale

Tabella 10b – Esiti della Survey 2023 presso i Comuni. Quote cremazioni autorizzate in e fuori Lombardia

Provincia	Totale autorizzazioni alla cremazione in Lombardia	Totale autorizzazioni alla cremazione fuori Lombardia	TOTALE autorizzazioni alla cremazione	% fuori RL sul totale cremazioni autorizzate	% scelta crematoria sul totale deceduti
Bergamo	4650	395	5045	7,8	54,36
Brescia	6110	529	6639	8,0	52,17
Milano	14543	3167	17710	17,9	64,58
Como	1868	385	2253	17,1	55,38
Cremona	1654	154	1808	8,5	46,47
Lecco	1484	229	1713	13,4	49,17
Lodi	849	100	949	10,5	56,29
Mantova	1128	111	1239	9,0	44,55
Monza Brianza	1469	820	2289	35,8	46,90
Pavia	2188	495	2683	18,4	47,48
Sondrio	1303	4	1307	0,3	65,55
Varese	2819	1113	3932	28,3	53,54
TOTALE LOMBARDIA	40.065	7.502	47.567	15,8 media regionale	55,82 media regionale



Il confronto tra la scelta crematoria espressa dai cittadini lombardi nel 2023 e nel 2022 - desunta dai dati trasmessi dai Comuni che hanno risposto alla survey negli anni considerati – evidenzia una crescita lieve ma costante in tutto il territorio lombardo (dal 54,71% al 55,82%).

Il valore di Pavia registrato nel 2022 e pari all'87,12% è probabilmente dovuto ad un errore di compilazione della survey ed il valore del 2023 pari al 47,48% si riallinea, anche se in crescita, con quello dichiarato nel 2021 pari al 42,69%.




Figura 4 – Esiti della Survey presso i Comuni. Scelta crematoria: comparazione anni 2022/2023

5. Esiti della survey: i dati di attività trasmessi dai Gestori degli impianti di cremazione

I dati di attività 2023 degli impianti di cremazione della Lombardia sono stati trasmessi – in continuità con il passato - dalla totalità dei Gestori. Come rappresentato

in tabella 11b, presso gli impianti di cremazione lombardi, l'attività è composta sia dalla cremazione di cadaveri, che assorbe il 76,8% (51.621/67.211), che di resti umani, in linea con quanto osservato per il 2022 (78,8%=52.423/66.529, tabella 11a).

Tabella 11a – Esiti della Survey 2022 presso i Gestori degli impianti di cremazione

Impianti	Attività di cremazione – 2022					
	cadaveri da RL	cadaveri da fuori RL	Totale cadaveri	altro: resti	Totale	% cadaveri
Albosaggia	7182	20	7202	1563	8765	82,2%
Bergamo	7160	33	7193	1744	8937	80,5%
Brescia	5275	0	5275	1526	6801	77,6%
Busto Arsizio	1056	22	1078	316	1394	77,3%
Cinisello Balsamo	0	0	0	0	0	nd
Como	1799	18	1817	175	1992	91,2%
Cremona	2389	222	2611	1656	4267	61,2%
Lodi	1161	0	1161	214	1375	84,4%
Mantova	3294	2302	5596	1767	7363	76,0%
Milano	12121	93	12214	1565	13779	88,6%
Pavia	3641	157	3798	1241	5039	75,4%
Varese	4360	118	4478	2339	6817	65,7%
TOTALI	49438	2985	52423	14106	66529	78,8%



1.2025

In continuità con gli anni precedenti, la provincia di Mantova soddisfa più della metà delle richieste di cremazioni di cadaveri provenienti da fuori regione (65,7% - 2023; 77,1% - 2022), quota che impegna l'impianto tanto quanto le richieste di cremazioni di cadaveri entro i confini lombardi (2893 vs 2136).

In generale, il confronto tra i dati comunicati dai Gestori degli impianti per gli anni 2022 e 2023 evidenzia una stabilità in termini di numero di autorizzazioni di cremazioni di cadavere dal territorio, al di fuori del confine regionale e di resti (**figura 5**).

Tabella 11b – Esiti della Survey 2023 presso i Gestori degli impianti di cremazione

Impianti	Attività di cremazione – 2023					% CADAVERI
	cadaveri da RL	cadaveri da fuori RL	Totale cadaveri	altro: resti	Totale	
Albosaggia	7602	62	7664	1546	9210	83,2%
Bergamo	5772	40	5812	1905	7717	75,3%
Brescia	4465	110	4575	1535	6110	74,9%
Busto Arsizio	849	12	861	387	1248	69,0%
Cinisello Balsamo	1609	14	1623	270	1893	85,7%
Como	687	4	691	150	841	82,2%
Cremona	2829	219	3048	1963	5011	60,8%
Lodi	1133	23	1156	398	1554	74,4%
Mantova	2893	2136	5029	1840	6869	73,2%
Milano	11129	75	11204	1709	12913	86,8%
Pavia	5540	509	6049	3158	9207	65,7%
Varese	3861	48	3909	729	4638	84,3%
TOTALI	48369	3252	51621	15590	67211	76,8%



Figura 5 – Numero cremazioni di cadaveri dal territorio, da fuori Regione e di resti negli anni 2022 e 2023 a confronto

In merito alle specifiche di funzionamento, nel 2023 sono risultate operative 28 linee sulle 29 esistenti, con criticità segnalate da parte dell'impianto di Como che è rimasto inattivo da aprile a settembre per manutenzione

e privo della seconda linea in quanto non funzionante. Invece, Pavia ha una terza linea attiva dal 31/05/2023 ed una quarta dal 28/11/2023.



Tabella 12a – Esiti della Survey 2022 presso i Gestori degli impianti di cremazione. Specifiche funzionamento

Impianti	Totale cremazioni cadavere e resti 2022	Cremazioni cadavere 2022	n. linee di cui il gestore ha comunicato l'operatività	Funzionamento: valori medi		
				gg/anno/linea (dichiarato nella survey)	Cremazioni cadavere e resti /gg/linea	media linea
Albosaggia	8765	7202	2	nd	nd	4383
Bergamo	8937	7193	2	315	14	4469
Brescia	6801	5275	2	350	10	6801
Busto Arsizio	1394	1078	1	nd	4	1394
Cinisello Balsamo*	0	0	0	0	nd	0
Como*	1992	1817	1	241	8	1992
Cremona	4267	2611	2	232	9	2134
Lodi	1375	1161	1	300	5	1375
Mantova	7363	5596	2	295,5	12	3682
Milano	13779	12214	6	249	9	2297
Pavia	5039	3798	2	265	10	2520
Varese	6817	4478	2	293	12	3409
TOTALI	66529	52423	23			2893

(*) Nel 2022 l'impianto di Cinisello Balsamo (2 linee) e la linea 1 di quello sito a Como non sono risultati operanti per problemi tecnici.

Tabella 12b – Esiti della Survey 2023 presso i Gestori degli impianti di cremazione. Specifiche funzionamento

Impianti	Totale cremazioni cadavere e resti 2023	Cremazioni cadavere 2023	n. linee di cui il gestore ha comunicato l'operatività	Funzionamento: valori medi		
				gg/anno/linea (dichiarato nella survey)	Cremazioni cadaveri e resti/gg/linea	media linea
Albosaggia	9210	7664	3	302	10	3070
Bergamo	7717	5812	2	315	12	3859
Brescia	6110	4575	2	300	10	3055
Busto Arsizio	1248	861	1	246	5	1248
Cinisello Balsamo	1893	1623	2	211	4	947
Como	841	691	1	125	7	841
Cremona	5011	3048	2	282	9	2506
Lodi	1554	1156	1	300	5	1554
Mantova	6869	5029	2	261	13	3435
Milano	12913	11204	6	229	9	2152
Pavia	9207	6049	4	206	11	2302
Varese	4638	3909	2	279	8	2319
TOTALI	67211	51621	28			2400

Con riferimento alla **tabella 12b**, i dati che descrivono le modalità di funzionamento degli impianti sono quelli direttamente comunicati dai Gestori ed evidenziano che:

- a) le giornate/anno di funzionamento sono state, nel 2023, in media 255 esattamente come nel 2022 che nel conteggio vedeva esclusa Albosaggia per errata



1.2025

comunicazione e Cinisello Balsamo che non aveva dichiarato attività;

- b) il numero medio di cremazioni sia di cadavere che di resti realizzate da ogni linea al giorno è compreso

nel 2023 tra un minimo di 5 (Busto Arsizio e Lodi) e un massimo di 13 (Mantova);

- c) nel 2023 il numero medio di cremazioni sia di cadavere che di resti, realizzate da ogni linea è 2400 cr/a (=67211/28).




Figura 6 – Esiti della Survey 2023 presso i Gestori degli impianti di cremazione.

In sintesi, gli impianti per i quali si è rilevato una variazione positiva dell'attività rispetto all'anno scorso sono Albosaggia (+5,1%) con una linea attiva in più, Cinisello Balsamo dal momento che nel 2022 è rimasto inattivo,

Cremona (+17,4%), Lodi (+13,0%) e Pavia (+82,7), quest'ultima a seguito dell'attivazione di due nuove linee nel corso del 2023.

Tabella 13 – Anno 2023 vs 2022. Esiti della Survey presso i Gestori degli impianti di cremazione: confronto cremazioni totali anno 2022-2023 per singolo impianto

Impianti	Cremazioni Totali			
	Totale 2023	Totale 2022	diff. assoluta 2023 vs 2022	% 2023 vs 2022
Albosaggia	9210	8.765	+445	+5,1
Bergamo	7717	8.937	-1220	-13,7
Brescia	6110	6.801	-691	-10,2
Busto Arsizio	1248	1.394	-146	-10,5
Cinisello Balsamo	1893	0	+1893	nd
Como	841	1.992	-1151	-57,8
Cremona	5011	4.267	+744	+17,4
Lodi	1554	1.375	+179	+13,0
Mantova	6869	7.363	-494	-6,7



Milano	12913	13.779	-866	-6,3
Pavia	9207	5.039	+4168	+82,7
Varese	4638	6.817	-2179	-32,0
Totale	67211	66.529	+682	1,0

6. Analisi della scelta crematoria in Lombardia

Il tasso di mortalità per la Lombardia è riportato nella tabella che segue ed è di riferimento per il calcolo dell'incidenza della scelta crematoria. A fine 2020 il tasso ha

segnato il valore più alto dal 2002, pari al 13,6‰, mentre a fine 2021 un decremento, pari al 10,9‰ per stabilizzarsi nel 2023 intorno ad un valore simile a quello del 2019 e pari al 10,3‰.

Tabella 14 - Quozienti di mortalità in Regione Lombardia per mille abitanti (Fonte: Istat)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9,4	9,9	9,0	9,2	9,1	9,1	9,4	9,4	9,4	9,2	9,6	9,2	9,1	9,9	9,4	9,9	9,9	10,0	13,6	10,9	11,2	10,3

La scelta crematoria operata dai cittadini lombardi, elaborata a partire dai dati trasmessi dai Comuni lombardi ha subito un deciso incremento: se nel 2008 la

cremazione era scelta dal 21% dei cittadini deceduti, nel 2023 detta percentuale ha raggiunto il valore del 50,0%.

Tabella 15 – Scelta crematoria in Regione Lombardia (Fonti: Survey gestori impianti di cremazione; Istat - il dato dei decessi)

anno	n. cremazioni di cadavere (in+out)	n. totale decessi (Istat)	% scelta crematoria
2008	17.983	89.755	21
2009	17.929	89.567	21,3
2010	19.802	90.165	23,7
2011	21.208	92.000	25
2012	25.721	93.757	27,4
2013	26.623	91.264	29,2
2014	29.100	90.461	32,2
2015	34.816	99.380	35
2016	36.692	94.301	38,9
2017	37.824	99.335	38,1
2018	38.749	99.542	38,9
2019	42.367	99.986	42,4
2020	53.960	125.904	42,8
2021	50.423	108.437	46,5
2022	52.243	111.930	46,8
2023	51.621	103.244	50,0



1.2025




Figura 7 – n. cremazioni di cadavere e percentuale scelta crematoria in Regione Lombardia (Fonti: Survey gestori impianti di cremazione; Istat - il dato dei decessi)

Rispetto alle proiezioni di crescita lineare ed esponenziale, il valore di scelta crematoria dell'anno 2023 si pone in linea con il valore di crescita lineare. La figura 8 mostra il valore di scelta crematoria del 2023 – pari a

50,0 (1 su 2) – nella rappresentazione delle tendenze di crescita lineare ed esponenziale calcolate sui dati del periodo 2008-2022.




Figura 8 – Previsioni di crescita al 2026 secondo linee di tendenza esponenziale e lineare calcolate sui dati del periodo 2008-2022

Come mostrato in figura 9, il ricalcolo della previsione di crescita sul periodo 2008-2023 non modifica sostanzialmente le tendenze.






Figura 9 – Previsioni di crescita al 2026 secondo linee di tendenza esponenziale e lineare calcolate sui dati del periodo 2008-2023

Considerazioni conclusive

In sintesi,

- i 12 impianti di cremazione lombardi attualmente esistenti hanno una capacità, in essere, pari a 40.100 cremazioni/anno. A questi ultimi si aggiungono:

- 4900 cr/a degli impianti presso i Comuni di Como, Mantova e Varese che hanno acquisito l'AUA, il primo entro un anno dall'esito di verifica preventiva, gli altri due successivamente alla richiesta di proroga;
- 2400 cr/a dell'impianto in fase di realizzazione del Comune di Chiari (BS);

e a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di verifica preventiva ai sensi del DDGW 10751/2024:

- 2400 cr/a dell'impianto di nuova realizzazione di Desio;
- 1200 cr/a potenziamento dell'impianto esistente di Bergamo; per una capacità crematoria totale lombarda pari a **51.000 cr/a**.

- la scelta crematoria in Regione Lombardia ha raggiunto nel 2023 il valore del 50% ovvero una richiesta di cremazione ogni due decessi;

- il valore di scelta crematoria dell'anno 2023 è perfettamente in linea con il valore di crescita lineare.

L'attuale disponibilità di impianti, esito di una pianificazione che si è avvalsa di avvisi per manifestazione di interesse da parte dei comuni alla realizzazione o potenziamento di impianti, soddisfa il bisogno di cremazione di deceduti lombardi per l'84% registrando una flessione delle cremazioni autorizzate fuori Regione (**figura 3**).

Ciò premesso, non si ravvisa la necessità, al momento, di dar seguito ad un'ulteriore evoluzione della rete degli impianti di cremazione in Lombardia, in quanto l'assetto approvato con DDGW 10751/2024 risulta compatibile al bisogno stimato come è emerso dall'analisi contenuta nella presente relazione in linea con la crescita lineare e non modificano sostanzialmente il bisogno all'anno 2026



SECONDO SEMESTRE 2025

il mercoledì dalle 10:00 alle 13:00

► CORSO BASE IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI

Elementi di diritto e buone pratiche

• docenti: Joseph Tassone e Valentina Pistolato • **24 SET 2025**

◀ LA MEMORIA E IL LUTTO NELL'UNIVERSO DIGITALE

(L'evoluzione dei servizi funerari nell'era digitale)

1 OTT 2025 • docenti: Elena Messina e Chiara Agamennone •

◀ RAPPORTO EMPATICO TRA OPERATORE E DOLENTE

Indicazioni per l'umanizzazione nella gestione delle pratiche funebri e cimiteriali

8 OTT 2025 • docente: Daniela Rossetti •

◀ VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI

Normativa vigente a supporto e proposte di legge avanzate

15 OTT 2025 • docente: Renata Santoro •

◀ IMPIANTI DI CREMAZIONE PER ANIMALI DOMESTICI

(Tipi di impianti, procedure e normative)

22 OTT 2025 • docente: Salvatore Mineo •

► GESTIONE DI OBITORI, SERVIZI MORTUARI E SALE DEL COMMIATO

Procedure operative e standard igienico-sanitari

• docenti: Chiara Masetti e Luca Zaccherini • **12 NOV 2025**

► TARIFFE CIMITERIALI E DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA

(Principi normativi, amministrativi ed economico-finanziari)

• docente: Daniele Fogli • **19 NOV 2025**

◀ FOCUS SUI RIFIUTI DA CIMITERO E CREMATORIO

Inquadramento normativo e identificazione dei codici EER relativi

3 DIC 2025 • docente: Elisa Meneghini •

Decreto MEF – Sistema Tessera sanitaria per accelerare l’acquisizione delle informazioni sui decessi

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2536 del 23/04/2025

Si informano gli associati che sulla G.U. n. 89 del 16/04/2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze “Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema tessera sanitaria” del 1° aprile 2025.

Il decreto ministeriale è anche in attuazione delle previsioni di cui all’art. 12 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, che al comma 5 prevedeva appunto l’adozione di appositi decreti interministeriali per specificare i dati da trasmettere e le

relative modalità (si veda Circolare SEFIT prot. n. 1650 del 04/06/2020).

Si riportano di seguito le disposizioni di interesse per il settore funerario:

Articolo 2

Comma 1: tra i documenti per i quali vengono definite le modalità tecniche per la dematerializzazione e l’invio telematico al sistema TS indica:

- l’avviso di decesso ex art. 72, co. 3 del D.P.R. 396/2000¹;
- la denuncia di causa di morte ex art. 1 del D.P.R. 285/1990²;
- il certificato necroscopico ex art. 74, co. 2 del D.P.R. 396/2000³.

¹ D.P.R. 396/2000, Art. 72 (Dichiarazione di morte) co. 3

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall’amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all’ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell’articolo 73.

² D.P.R. 285/1990, Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell’art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all’unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all’art. 4.

5. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l’elenco dei deceduti nell’anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

³ D.P.R. 396/2000, Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione) co. 2

2. L’ufficiale dello stato civile non può accordare l’autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto



1.2025

Comma 2: specifica i soggetti autorizzati alla trasmissione:

- per l'avviso di decesso è il direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo o altro stabilimento;

- per la denuncia delle cause di morte è il medico che ha assistito il deceduto, il medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire le autopsie o per riscontro diagnostico;

- per il certificato necroscopico è il medico necroscopo. Il sistema TS rende i documenti immediatamente disponibile a ANPR, all'ISTAT e, per la denuncia delle cause di morte, anche all'ASL competente del Comune dove è avvenuto il decesso e, se diversa, all'ASL di residenza del deceduto, con le modalità di cui ai successivi articoli 5 e 7.

Comma 3: prevede che per i suddetti documenti l'ANPR genera il numero di ricezione, in corrispondenza del primo documento inviato, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento.

Articolo 3

Comma 1: prevede, relativamente ai documenti di cui all'art. 2, che i soggetti competenti alla trasmissione siano esonerati dall'invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

Comma 2: specifica che la sottoscrizione dei documenti informatici da parte dei soggetti autorizzati avviene ai sensi dell'art. 20, co. 1-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice amministrazione digitale – CAD)⁴, utilizzando le funzioni del Sistema TS.

Articolo 4

Per consentire la consultazione ed eventuali rettifiche da parte dei soggetti autorizzati prevede che il Sistema TS memorizzi temporaneamente i dati per un mese.

Articoli 5 e 6

Prevedono le modalità di trasmissione dei documenti informatici dal sistema TS a ANPR e all'ISTAT.

Articolo 7

Disciplina la trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte al sistema TS e l'accelerazione della disponibilità di tali dati ad ISTAT, ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC (Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile) di ANPR e all'ASL competente del Comune dove è avvenuto il decesso e, laddove sia diversa, all'ASL di residenza del deceduto.

Articolo 8

In caso di indisponibilità temporanea del servizio su Sistema TS, rimanda alla documentazione tecnica presente nella sezione dedicata del Sistema TS.

Articolo 9

Prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto in esame sono pubblicate sul sito www.sistemats.it le specifiche tecniche delle funzionalità sopra esaminate.

Articolo 10

Le procedure in esame vengono avviate a partire da sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in GU. Ai commi 2 e 3 si prevedono delle disposizioni transitorie nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR:

Comma 2: il sistema TS rende immediatamente disponibili ai Comuni i documenti sopra menzionati per il tramite della posta elettronica certificata disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'art. 6-ter del CAD;

Comma 3: i Comuni trasmettono la parte B della denuncia della causa di morte, comprensiva del numero di ricezione generato da ANPR, all'ISTAT attraverso l'applicativo e le modalità che saranno messi a disposizione dallo stesso Istituto e alla ASL del territorio di decesso presso il domicilio digitale individuato ai sensi dell'art. 6-ter del CAD o, in alternativa, secondo modalità concordate tra le parti interessate.

Comma 4: ricorda che, qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della parte B della denuncia della causa di morte alla ASL di residenza.

Si evidenzia, infine, che corredano l'atto in esame i seguenti allegati di nostro interesse:

Allegato 1 – Scambio con ANPR

Allegato 2 – Scambio dati cause morte con ISTAT, comuni e ASL

La presente circolare è disponibile per gli associati sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Responsabile SEFIT
(Servizi Funerari Italiani)
Valeria Leotta

della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la presenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10

⁴ D.Lgs. 82/2005, Art. 20 (Documento informatico) co. 1-bis

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.



Approfondimenti

Il nuovo ruolo del cimitero nella relazione tra vivi e morti: un connubio tra tradizione e innovazione

di Valeria Leotta

Tradizionalmente il cimitero ha svolto la funzione pubblica di tutelare la dignità dei defunti garantendone la sepoltura, di mantenere viva la memoria collettiva e di consentire l'espressione del dolore.

Possiamo definirlo un luogo istituzionale dove la comunità si riunisce per ricordare i defunti, condividere il dolore della perdita ed elaborare il lutto nello svolgimento dei riti funebri.

Un luogo depositario dei valori della comunità di riferimento, dove le dimensioni individuali del lutto e della memoria incontrano quella comunitaria permettendo quel difficile percorso di accettazione della perdita di una persona cara.

Il cimitero rientra nell'ambito pubblico ai sensi dell'art. 8 del Codice Civile è bene demaniale.

I servizi cimiteriali sono definiti servizi pubblici locali (D.M. Interno 31 dicembre 1983, art. 1, n. 18) – D.M. Interno 28 maggio 1993 (art. 1) – D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 37, co. 3, lett. h).

Il Comune, in qualità di istituzione di prossimità, è chiamato ad organizzare e in alcuni casi a gestire questo insieme di servizi «per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. ... Del TUSPL).

La dimensione pubblica dello spazio cimiteriale è a protezione dei valori sopra menzionati dalle mere logiche di profitto e mercato.

In Italia, il sistema cimiteriale e funebre, soprattutto nell'ultimo ventennio con la crescente tendenza alla secolarizzazione e all'individualismo e con il progressivo incremento della cremazione, ha visto un profondo mutamento.

Fra i principali fattori che stanno portando le persone ad allontanarsi dal cimitero e alla progressiva privatizzazione del lutto:

* La mancanza di adeguate risorse economiche per il mantenimento dei cimiteri: troppe spese gravano sui comuni e diventa sempre più complesso contrastare le spinte privatistiche alla gestione dell'intera filiera, dalle onoranze funebri fino alla tumulazione e cremazione.

* L'affermarsi di logiche di mercato e profitto nell'ambito del settore delle onoranze funebri e della cremazione che stanno mettendo in discussione il rito funebre.

* L'aumento di richieste di affidamento e di dispersione delle ceneri.

* Decremento demografico e allungamento della durata della vita media: sempre più persone muoiono senza parenti che li piangano.

Oggi i cimiteri italiani stanno cambiando il loro volto: gli utenti si stanno allontanando dalle tradizionali forme di sepolture e dai tradizionali riti commemorativi (si pensi ai cimiteri virtuali e alle forme di commemorazione virtuali).

La ritualità funebre per svolgere la sua funzione di sancire il passaggio dalla vita alla morte, di consegnare la rappresentazione alla memoria dei partecipanti e di consentire loro l'espressione del proprio lutto deve avere necessariamente carattere partecipativo e condensare elementi identitari in un contesto valoriale, condiviso nella comunità di coloro che vi partecipano.

Se manca l'identificazione nei valori rappresentati viene meno la partecipazione e dunque la funzione della ritualità non può svolgersi.

Il cimitero, come riferimento identitario della comunità, deve saper cogliere le nuove istanze per



1.2025

continuare a svolgere il suo ruolo di memoria e di prossimità ai cittadini della comunità che rappresenta.

Il punto di partenza è allora indagare a fondo i cambiamenti intervenuti nella nostra società, passando anche dagli insegnamenti della pandemia, valutando sia le necessità gestionali dei servizi cimiteriali funebri e di cremazione, sia i nuovi bisogni e le richieste dell'utenza che ne fruisce.

Per non perdere l'importante funzione dei cimiteri occorre valorizzare il loro ruolo nel tessuto urbano e sociale delle città. Come?

Andando verso un dialogo tra la città dei vivi e dei morti, eliminando gli elementi di separazione e valorizzando quelle attività che portino a vedere il cimitero come luogo di comunità.

Partiamo da due interessanti studi della realtà scandinava:

1. un'analisi delle strategie politiche per lo sviluppo dei cimiteri in Oslo e Copenhagen che dimostrano il potenziale contributo dei cimiteri all'ambiente urbano come spazio pubblico *The Future of Urban Cemeteries as Public Spaces: Insights from Oslo and Copenhagen* pubblicato su «*Planning Theory & Practice* Vol. 23, No. 1, 81-982»;

2. un'esplorazione di diverse prospettive sull'uso ricreativo dei cimiteri per dare un quadro delle possibilità e dei limiti per la ricreazione nei cimiteri in una società multiculturale scandinava *Disrespectful or socially acceptable? – A nordic case study of cemeteries as recreational landscapes* pubblicato su «*Landscape and urban planning* Vol. 23, marzo 2023». Dai vari studi urbanistici emerge che gli spazi pubblici rendano le città più vivibili, sane e socialmente eque. L'obiettivo del primo studio sopra menzionato è quello di valutare il possibile contributo dei cimiteri come spazi pubblici multifunzionali sulla base del quadro analitico che vede i cimiteri come:

- **spazi liminali**: spazi in cui varie dimensioni si intrecciano (memorie private e storia pubblica, comunità religiose e laiche, vivi e morti ecc.).
- **spazi spirituali**: indipendentemente dalle opinioni religiose, i cimiteri portano a pensare che esista qualcosa di più grande di noi come essere umani ed individui, sono luoghi di ricerca del sacro, dove è possibile fare riflessioni sulla vita e sulla morte e manifestare emozioni private socialmente accettate.
- **spazi multiculturali**: i cimiteri sono aperti a tutti, sia in termini di accesso fisico che di spazio di sepoltura, indipendentemente dalla religione o dalla cultura;

permette l'inclusione positiva dei diversi gruppi etnici e religiosi.

- **spazio multifunzionale**: ferma restando la funzione primaria di luogo di sepoltura e commemorazione, potrebbero svolgersi delle funzioni secondarie di carattere ricreativo (es. Concerti di musica, spettacoli teatrali, escursioni guidate ecc.).

I cimiteri, in considerazione delle quattro dimensioni analizzate, possono svilupparsi in futuro come spazi più pubblici senza perdere la loro atmosfera spirituale.

Si tratta di un particolare spazio pubblico in grado di accogliere la morte e l'invecchiamento, la spiritualità, di facilitare le riflessioni e l'esternazione di emozioni private; aspetti che nella frenetica vita quotidiana delle città spesso sono trascurati o addirittura negati.

Occorre un bilanciamento tra gli aspetti di spiritualità, multiculturalità e multifunzionalità. In particolare, per quest'ultimo aspetto, bisogna essere cauti nell'introdurre nuove funzioni dei cimiteri senza perdere di vista il loro scopo primario.

Se i cimiteri, in accordo con la loro funzione principale la loro natura spirituale, saranno in grado di accogliere le tendenze odierne più rilevanti come la sostenibilità ambientale, la migrazione e la diversificazione delle popolazioni e il perseguimento di scelte più individualizzate, potranno svolgere il ruolo di spazi pubblici inclusivi.

Il secondo studio menzionato approfondisce il tema del cimitero come spazio ricreativo e gli elementi che vengono percepiti come un comportamento appropriato o inappropriato in alcune città della Scandinavia.

Emerge che i temi chiave che influenzano le opinioni delle persone sull'uso del cimitero sono:

- il tipo di attività: si possono avere due tipi di ricreazione, una attiva (jogging, andare in bicicletta, fare un pic-nic ecc.) e una passiva (sedersi ad una panchina, fare una tranquilla passeggiata ecc.). L'uso passivo dello spazio ricreativo è apparso più accettabile nella preoccupazione di non voler arrecare disturbo agli altri. Quindi è importante l'intensità dell'attività;
- il rapporto delle persone con il sito: risultano più accettabili quelle attività ricreative che fanno parte del processo di elaborazione del lutto (es. fare un pic-nic vicino alla tomba del proprio caro);
- il tipo di cimitero: un cimitero più grande può consentire la ricreazione più facilmente;



- il contesto culturale: l'appartenenza religiosa e culturale.

Una scoperta importante è che esiste una diversità tra persone provenienti da culture o comunità religiose simili e che altri fattori, più personali, influenzano idee e pensieri su come un cimitero può essere utilizzato.

Alcune attività ricreative passive e attive possono essere integrate nei cimiteri attraverso:

1. **Progettazione:** le modifiche agli usi attuali dei cimiteri e la revisione dei progetti cimiteriali dovrebbero essere sviluppate all'interno di un percorso collaborativo tra amministrazione pubblica, abitanti locali ed utenti. È infatti necessario comprendere le situazioni locali, i bisogni emergenti delle famiglie e i diversi background culturali e religiosi per effettuare le scelte relative all'operatività del cimitero e renderlo un luogo inclusivo.

2. **Zonizzazione:** è importante la zonizzazione e la differenziazione del cimitero, non esclusivamente in relazione alle differenze religiose o culturali, ma anche in relazione all'uso ricreativo. Potrebbero essere eseguite attraverso la materialità espressa dall'arredamento, dall'allineamento per andare in bicicletta in alcune aree ma non in altre, l'aggiunta di più panchine con tavoli in aree designate per consentire di mangiare e bere insieme e socializzare con altri, segnaletica per le indicazioni stradali, ma anche per le specie arboree piantate, illuminazione ecc..

Con la progettazione e la zonizzazione, alcune attività ricreative attive e passive possono essere integrate nei cimiteri a beneficio sia delle persone in lutto sia dei visitatori.

È essenziale che nei cimiteri venga mantenuta e coltivata un'atmosfera pacifica e sacra.

A causa dell'espansione urbana, molti cimiteri, sorti inizialmente nelle zone periferiche delle città, si trovano oggi ad essere inglobati nei centri urbani.

Il cambiamento nel tempo della preferenza delle forme di sepoltura a vantaggio della cremazione, con conseguente incidenza negativa sulla tumulazione e sull'inumazione, ha determinato una variazione considerevole delle disponibilità di spazi interni ai perimetri cimiteriali e una diversa necessità di zone di rispetto

Ne deriva la possibilità, all'interno di un contesto di rigenerazione urbana, di destinare alcune zone interne al perimetro cimiteriale a verde in connessione con zone di rispetto cimiteriale anch'esse da destinare a verde pubblico. In questo modo si possono

individuare veri e propri sistemi di forestazione localizzata, utili appunto per la rigenerazione urbana.

La creazione di maggior verde rende il cimitero più simile ad un parco con possibilità di sviluppo (cauto) di possibili usi ricreativi degli spazi ma, come visto in precedenza, bisogna fare attenzione a preservare l'atmosfera di spiritualità e la funzione primaria del cimitero.

I cimiteri non devono essere visti come sostituti dei parchi, ma come spazi pubblici che si aggiungono al tessuto verde urbano.

In conclusione, ulteriori passi verso il cimitero del futuro potrebbero essere:

3. **Attività di studio:** Il tema dei possibili usi ricreativi del cimitero necessita di approfondimenti e studi che tengano conto delle caratteristiche delle nostre realtà territoriali.

SEFIT ha già affidato un'indagine all'Istituto Cattaneo di Bologna che opera nell'ambito del Progetto ad ORME (Osservatorio per la Ricerca sulla Morte e le Esequie), sulle forme che assumono il commiato, le sepolture, il rapporto con la memoria e sull'uso dei cimiteri nell'Italia contemporanea.

Si segnala poi che due indagini hanno preceduto la ricerca commissionata.

Sarà quindi possibile svolgere un confronto con i dati raccolti nel 2022 nella ricerca sulla domanda di servizi funebri, e prima ancora con la ricerca condotta nel 2018.

L'indagine del 2024 consentirà, dunque, di analizzare i cambiamenti avvenuti in due punti nel tempo: subito prima dell'inizio della pandemia e subito dopo la sua fine. I dati sono ancora in elaborazione e a breve avremo i risultati.

4. **Intervento normativo:** per poter organizzare ampi spazi verdi all'interno dei cimiteri e in continuità nella zona di rispetto sono necessarie delle modifiche legislative e SEFIT nell'ambito DDL Rigenerazione urbana, incardinato presso l'VIII Commissione del Senato ha avanzato delle proposte che sono state prese in considerazione.

5. **Attività federale:** all'interno di SEFIT opera un gruppo di lavoro che svolge attività di valorizzazione del patrimonio cimiteriale. Vengono proposte interessanti e partecipate attività culturali di ricreazione all'interno dei cimiteri come visite guidate, rappresentazioni teatrali e concerti legati a personaggi storici e ricorrenze importanti legate alla storia e alla tradizione culturale italiana, letture di testi letterali ecc..



Approfondimenti

Il trasporto funebre internazionale: tra profili e percorsi amministrativi, questioni irrisolte e un'ipotesi di riforma

di Carlo Ballotta

Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

Ecco i Paesi attualmente firmatari dell'accordo di Berlino sui trasporti funebri internazionali.

Ad oggi l'Italia non aderisce ancora all'accordo di Strasburgo sempre in materia funeraria.

Come ci ricorda la stessa circ. min. Sanità n. 24/1993, atto di carattere istruttivo ed esplicativo, le norme procedurali e tecniche contenute nella Convenzione di Berlino non si applicano ai trasferimenti transfrontalieri di ceneri o ossa (il legislatore di quell'epoca ormai lontana qui usa impropriamente la formula linguistica più vaga di spoglie/resti mortali, comunque sempre completamente mineralizzati).

Ne consegue che tra Paesi firmatari dell'Accordo il trasporto sarà "libero", nel senso di svincolato dal protocollo igienico-sanitario della Convenzione stessa, anche se pur sempre subordinato nel suo nell'espletamento alla consueta e propedeutica autorizzazione amministrativa comunale (soggetta alle postille?)

Il regolamento nazionale di polizia mortuaria è su questo punto inderogabile ed intangibile da eventuali ed inopportune riforme affrettate su scala locale.

Il D.P.R. n. 285/1990 affronta questo delicato tema nel dettaglio, ma con un solo, vero art. omnicomprensivo. In effetti, l'art. 27 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera unitariamente due distinte fattispecie: l'estradizione e l'introduzione delle salme.

Questa scelta nella redazione finale del testo rinviene la propria ragione d'essere e legittimazione giuridica nel fatto che l'Accordo, stretto a Berlino il 10 febbraio 1937, fonte di diritto pattizio sovranazionale, stabilisce

prescrizioni uniformi per il confezionamento del feretro; in partenza o in arrivo.

Il loro integrale rispetto è presupposto fondativo per il rilascio di un "titolo" di viaggio, denominato "laissez passer mortuaire" (italianizzato in "passaporto mortuario").

A in quel momento storico, infatti, era la lingua francese l'idioma più diffuso nelle relazioni internazionali e diplomatiche.

Così, la presenza di tale "titolo" comprova, oltre alla fondamentale identità del de cuius per l'ultimo viaggio, anche l'avvenuta verifica di una scrupolosa e puntuale osservanza verso gli obblighi "prestazionali" cui il cofano, una volta debitamente sigillato debba, poi rispondere, in maniera definitiva.

Sotto il profilo della procedura amministrativa e del timing dei relativi atti in sequenza, si tratta di una situazione del tutto diversa e per certi versi opposta, in confronto all'ordinario trasporto che avvenga all'interno del Comune, oppure da un Comune ad altro (nell'ambito del territorio nazionale).

In questo caso, decisamente più comune, l'autorizzazione al trasporto costituisce un "titolo" che è indipendente dalle prescrizioni emanate dall'Autorità Sanitaria cui caso per caso, debba nell'eventualità ottemperarsi.

Le sempre possibili istruzioni emanate da quest'ultima, piuttosto si collocano nella fase di esecuzione di quanto oggetto dell'autorizzazione al trasporto, ossia la movimentazione di un defunto entro idonea cassa, all'uopo chiusa.

Detti atti prodromici al trasporto stesso si traducono nel processo verbale relativo alla c. d. "verifica del feretro" generalmente formato e stilato al momento



della chiusura dello stesso, e connesso – di conseguenza – alla partenza del corteo funebre.

Il “laissez passer mortuaire”, invece, si perfeziona proprio in fase successiva all’esecuzione di ogni disposizione igienico sanitaria impartita dalla locale A.USL (o comunque denominata).

Assume così, in qualche modo, anche una natura, oltriché autorizzatoria, pure di ordine certificativo circa l’avvenuto confezionamento del feretro, in conformità alle prescrizioni statuite nell’Accordo medesimo.

Tali precauzioni sono ad ampio spettro.

Forse la reale pericolosità di un qualunque trasporto funebre, anche se dovesse varcare i confini nazionali, è – da sempre – sopravvalutata, con norme ad hoc vestute ed ormai anacronistiche.

La Convenzione di Berlino, tuttavia, vanta anche qualche punto di ragionevole snellimento procedimentale, quando ad esempio ci evita di produrre agli atti il tedioso nulla osta preventivo da parte delle Autorità Estere, come appunto accade per l’estradizione.

Per il cittadino, sovente assistito da impresa funebre di fiducia, le prescrizioni, e le procedure, sancite dall’Accordo in Italia almeno, si sviluppano in questi pochi ed essenziali passaggi di burocrazia funeraria, attraverso il preposto ufficio di polizia mortuaria:

a) istanza di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (“laissez passer mortuaire”, detto anche “passaporto mortuario”) diretta all’autorità competente (dopo il DPCM 26 maggio 2000 di devoluzione agli enti locali delle funzioni di polizia mortuaria prima prefettizie o addirittura ministeriali si propende per l’individuazione della figura deputata ad adottare l’atto e firmarlo nella persona (dirigente) di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000;

b) estratto per riassunto dell’atto di morte (incidentalmente, va ricordato come con la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, Punti 8.2) e 8.3), si sia data l’indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere soggetto all’imposta di bollo, trascurando che con l’art. 7, comma 5 legge 29 dicembre 1990, n. 405 (successivamente ripreso in Nota n. 2, lett. c) all’art. 4 Tariffa, Parte 1^a allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif. dal d. m. (Finanze) 20 agosto 1992) era stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile (ora, si veda l’art. 14 Tabella, Allegato B al medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche).

Se ne dà conto, in quanto le precedenti indicazioni ministeriali sono, a volte, riprese del tutto acriticamente anche da quale Regione.

c) certificazione dell’A.USL attestante l’avvenuta osservanza delle disposizioni previste dall’Accordo

nonché di quelle dell’art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c. d. trattamento antiputrefattivo).

La competenza a rilasciare tale certificazione è dell’ASL e non è sostituibile, sia in relazione all’art. 2 dell’Accordo, all’art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché e soprattutto dell’art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

d) autorizzazione all’inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata (nominalmente) ancora a sensi dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Oppure – ed è molto più facile – dell’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, a seconda della Regione, per il rinvio di cui all’art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche,

Si rappresenta che tale ultima ipotesi appaia molto accademica e di scuola, essendo alquanto più semplice dar luogo a cremazione in Italia, secondo la nostra Legge (compresa quella sul diritto internazionale privato n.218/1995), e, successivamente, effettuare un mero trasporto delle ceneri raccolte in urna.

Si rimarca l’inidoneità assoluta dell’autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 oppure, in relazione alla Regione, dell’art. 3 l. 30 marzo 2001, n. 130, ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, eseguirsi all’estero, cioè in una realtà geografica dove la normativa dello Stato italiano non può più produrre effetti di sorta.

Sia la domanda che l’autorizzazione al trasporto (“laissez passer mortuaire”, detto anche “passaporto mortuario”) sono, come è normale, soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif.

È legittimo imporre un diritto fisso di istruttoria, magari con un certo aggravamento nella modulazione della declaratoria sulle somme di denaro richieste, vista una certa complessità dell’atto de quo.

Si pensi, ad esempio, alla traduzione dei dati – non solo anagrafici – contenuti nel documento di viaggio.

Nella tassonomia molto complessa del nostro ordinamento giuridico pluri-legislativo, ormai, dovrebbe ancora esser ancora pacifico un principio implicito: il diritto internazionale prevale sulla normativa locale ed interna.

Ed invece non è proprio così...almeno nella sempre più disarticolata polizia mortuaria.

La Legge suprema è chiara: solo lo Stato Centrale può legiferare nelle materie annoverate ed enumerate dell’art. 117, comma 2, lett. a) e lett. q) della Costituzione, appunto.



1.2025

Non sono, infatti, mancati interventi inopportuni di Regioni e Province autonome in questi ambiti.

È il caso della Provincia autonoma di Trento, la quale con norme (regolamentari per di più), adottate ai sensi dell'art. 75, comma 7-ter della propria l.p. (Provincia autonoma di Trento) 11 settembre 1998, n. 28, con d.g.p. (Provincia autonoma di Trento) n. 157 del 1° febbraio 2008, ha "riattato" (sia permessa la lieve ironia) le disposizioni, sempre di rango regolamentare, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevedendo (art. 5, comma 1) la titolarità sempre del Comune di decesso, ma anche, limitatamente all'introduzione di salma da Stati non aderenti all'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, quella del Comune di destinazione (art. 5, comma 2).

Trattandosi forse di modifica o integrazione, sin qui, volta a definire responsabilità e ruoli in termini di procedimento, deve riconoscersi come sussista realmente una potestà regolamentare della Provincia autonoma, in quanto le norme di procedura amministrativa (e, al suo interno, di competenza territoriale) possono abbastanza tranquillamente essere qualificate come non strettamente ricadenti nella sopraindicata titolarità legislativa, esclusiva, dello Stato.

Per altro, questa volta, con norma di rango primario, sulla materia è intervenuta anche la l.r. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 e successive modifiche, il cui art. 11 è espressamente dedicato al "passaporto mortuario", definendone (comma 1) una competenza geografica (aspetti che palesemente esulano dal potere delle Regioni di porre diritto).

La prefata disposizione è – a tratti – oscura siccome ha, oltretutto, la curiosa peculiarità per cui i commi successivi sono completamente avulsi dalla fattispecie complessa del trasporto internazionale di salme, e regolano tutt'altro.

Sempre in questo ambito, va segnalato come l'art. 26 l.r. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif. (del tutto pedissequamente "imitato" dall'art. 26 l.r. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12, nonché l'art. 27 l.r. [Basilicata] 31 maggio 2016, n. 11) intervenga a propria volta a disciplinare il "trasporto funebre tra Stati": aberrante!

La materia de qua è assolutamente estranea alla potestà legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, delle Regioni, così in tale modo anche singolare il legislatore regionale statuisce un monstrum giuridico: infatti l'art. 26, commi 1 e 2 risultano del tutto pleonastici, palesemente inutili, stante il mero rinvio sostanziale alle previsioni dell'Accordo stipulato a Berlino il 10 febbraio 1937, mentre il comma 3 risulta del tutto anomalo, per almeno due ordini di ragioni.

Da un lato si attribuiscono competenze ad amministrazioni – e loro organi periferici – dello Stato con il richiamo (attribuzione) di funzioni alle autorità consolari (oggi regolate dal d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (e, all'epoca dell'emanazione della legge regionale, regolate dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e succ. modif.), ma anche per il fatto che si prevede come la relativa documentazione sia definita dal Ministero della Salute.

In altre parole, la legge regionale stabilirebbe funzioni e compiti di un'amministrazione dello Stato, a lei, per gerarchia, invece, sovraordinata. (sic!).

Meno male che in Veneto hanno rinunciato alla follia di darne, anche per il futuro, una qualche sfortunata ed illegittima definizione in ambito regionale.

Non solo, ma l'ultimo periodo del comma 3 non considera neppure, trattandosi di un "trasporto funebre tra Stati", che vi sia un passaggio di confine della Repubblica, "dimenticando" ogni comunicazione ad autorità statali nel luogo di frontiera. Perplesità, in parte analoghe, potrebbero nutrirsi in relazione al comma 4.

Va benissimo il regionalismo di quella stagione politica, milieu politico e culturale da cui trae origine il federalismo funerario italiano, ma pensare ad un singolo ente locale che possa autonomamente normare situazioni o rapporti di extra territorialità STATALE, addirittura pare davvero eccessivo, perché eccedente i "paletti" posti dalla stessa Cost. A difesa dell'Unità Nazionale.

Appare trasparente come nell'intento Legislatore Regionale sia insito un atteggiamento, per così dire, enciclopedico, quasi ecumenico, nel voler riunire in una sorta di unica fonte (è improprio, quanto erroneo parlare di testo unico "ragionato") l'intero scibile della polizia mortuaria.

Un simile metodo tipico di quanti non abbiano minima dimestichezza con i problemi cui si accostano, è del tutto fisiologico quando, avventurandosi in un dato settore, specie se di nicchia ci si renda conto delle complessità, così come delle difficoltà di gestirle con gli strumenti a disposizione.

È solo affinando, di seguito, la tecnica legislativa, e perseguendo i necessari approfondimenti, che si superano queste pulsioni proprie di neofiti, riuscendo (cosa che richiede tempo e maturazione, ma anche maturità) a sottrarsi a queste logiche, giungendo quindi ad una maggiore padronanza delle materie di un certo settore.

Ma, del tutto sostanziale, la persistenza di un'insuperabile incompetenza legislativa (così come anche regolamentare) delle regioni in queste materie.



Non più di recente ormai – correva, infatti, l'anno 2012 (indicativamente) – la EFFF (Federazione Europea dei Servizi Funerari) rappresentò alle Autorità Politiche della Unione Europea in carica una serie di problemi emersi dai singoli Paesi, quando la burocrazia funeraria, seppur necessaria si complica oltremodo, in occasione di un trasporto transfrontaliero.

L'obiettivo ambizioso sarebbe stato pervenire finalmente ad una uniforme normativa applicabile almeno per tutti i trasporti funebri da e per la U.E.

Si è nelle condizioni di descrivere la serie di impasse procedurali e difficoltà evidenziabili in Italia, a seguito di un sondaggio effettuato ad operatori del settore e delle ipotesi di soluzione prospettate alla EFFF.

1) Impraticabilità della procedura di cui al comma 2 dell'art. 28 e del comma 2 e 3 dell'art. 29 del D.P.R. 285/1990. Il flusso informativo della polizia mortuaria subisce, infatti, un nocivo rallentamento, non del tutto superabile con la sola informatizzazione delle comunicazioni scritte.

Si richiama l'attenzione sul fatto che ora le titolarità prima prefettizie sono state traslate in capo al Comune territorialmente competente, con ovvie e ulteriori diatribe applicative su chi materialmente debba assumere il provvedimento, spesso mal gestite da improvvisi interventi normativi regionali, del tutto fuori luogo. Sono norme obsolete anacronistiche, da abrogare, attraverso un intervento nei confronti dei rispettivi Ministeri Italiani.

Una delicata azione per sensibilizzare il Governo su questa vetustà del D.P.R. n. 285/1990, non sarebbe una cattiva idea. Chi saprà cogliere la sfida?

2) Opportunità che prima della partenza del trasporto funebre internazionale, in entrata venga acquisita preliminarmente la disponibilità di sepoltura in cimitero italiano.

Bisogna, infatti, sempre verificare il titolo di accoglimento in cimitero, come del resto accade per i funerali che si esauriscono, nel loro percorso, entro i confini nazionali.

Altrimenti vi è il rischio che il feretro soste in camera mortuaria del cimitero (quello di primo arrivo, varcata la frontiera), in attesa che si provveda ad una destinazione stabile e definitiva.

In tale maniera si potrebbe confezionare il feretro anche in rapporto alla modalità di sepoltura italiana prescelta per il de cuius

Necessiterebbe, però, specifica norma internazionale al momento ancora tutta da definire, e soprattutto in quale sede?

3) Altra criticità si riscontrano per gli ingressi di feretri da Paese non aderente alla Convenzione di Berlino. Difatti, è obbligatoria cassa confezionata come stabilito

dalla normativa italiana (art. 30 del D.P.R. 285/90), con inevitabili e notevoli discrasie interpretative ed operative tra lo spirito del regolamento statale di polizia mortuaria e l'effettività della singola situazione contingente, cui gli operatori del post mortem (uffici comunali in primis, ma pure imprese funebri) debbono pur sempre fornire risposta puntuale e quasi immediata.

Ad esempio, se arrivasse un feretro con caratteristiche tecniche non coerenti con la norma italiana, si dovrebbe effettuare il trasbordo del cadavere (in quali condizioni e con quali rischi igienico-sanitari?) in camera mortuaria in altra cassa regolamentare italiana. O, ancora, potrebbe venir disposto il c.d. rifascio/avvolgimento del feretro, a fini precauzionali, con aggravio dei costi per il dolente.

Peggio ancora: sarebbero le parziali manomissioni del feretro (art. 75 comma 2 D.P.R. n. 285/1990) atte a neutralizzare l'eventuale impermeabilità della bara dovuta alla controcassa di metallo.

Un possibile rimedio sarebbe la reale elaborazione di un protocollo a valore normativo ed in questa sede cercare di uniformare il tipo di bara richiesta secondo uno standard comune europeo o addirittura con accordo internazionale (che comprenda Paesi europei e non europei).

4) La assenza di norme e la necessità che vi siano per il trasporto internazionale di urne cinerarie (le problematiche sono diverse: dal confezionamento, alla possibilità o impossibilità di apertura dell'urna a fini di controllo, a regole per il trasporto come bagaglio a mano o invece in stiva, ecc.).

Soluzione: Partendo dalle norme IATA in materia sarebbe consentaneo definire una specifica norma internazionale per il trasporto di urne cinerarie.

5) La carenza normativa circa l'autorità legittimata ad autorizzare la cremazione di persona deceduta all'estero, già rientrata in Italia come feretro.

La norma italiana prevede, in via generale, che l'autorizzazione alla cremazione riguardi il Comune (Stato Civile in quasi tutte le Regioni) di decesso.

Ma essendo il decesso avvenuto all'estero il territorio italiano di riferimento sarebbe, per assurdo il consolato o l'ambasciata italiana in Paese Straniero.

L'idea profilata dalla Circolare Ministero Sanità n. 24/1993, di investire di tal compito il primo Comune Italiano non appena varcata la frontiera, e potrebbe persino esser un Comune di semplice transito (quindi, estraneo a tutto l'iter amministrativo), pare bizantina e poco pratica, anche se attualmente, in quest'ipotesi invero molto rarefatta l'unico procedimento conforme almeno al D.P.R. n.285/1990 è proprio quello delineato dalla sua prima circ. esplicativa del 1993.



1.2025

Soluzione: modifica della norma italiana prevedendo che in tali casi l'autorizzazione alla cremazione compete al comune nel quale si provvederà materialmente alla cremazione.

6) In almeno un caso accadde che feretri provenienti da Paesi esteri (nel caso specifico la Spagna) fossero accompagnati da certificazione di utilizzo, a fini di tanatoprassi, di particolari sostanze con segnalazione, per una o più di loro di alta infiammabilità.

In tal caso, essendo il feretro destinato a cremazione, venne sospesa la cremazione per possibile pericolo all'impianto.

La questione venne risolta con l'intervento di specialisti de crematorio che seguirono passo a passo la cremazione per evitare danneggiamenti al forno.

Si potrebbe allora intervenire con una verifica preventiva delle sostanze ammesse per la tanatoprassi, non dannose per trattamenti a valle (inumazione, tumulazione stagna o areata e cremazione).

Utili indirizzi in tal senso della EFFS alla propria commissione tanatoprassi.

7) Che in taluni casi arrivano dall'estero (in particolare da Paesi dell'Est Europa) carri funebri con caratteristiche difformi da quanto previsto dalla legislazione italiana per l'autofunebre.

Soluzione: Standard minimi per le auto funebri a livello europeo.

8) Che sarebbe utile sostituire la controcassa di zinco con un materiale moderno e meno inquinante, di adeguato spessore, tenuto conto delle distanze e dei tempi da percorrere nei trasporti funebri internazionali. Soluzione: standards europei in materia di bare e accessori che prevedano anche l'utilizzo di materiali innovativi al posto dello zinco.

9) Talvolta l'autofunebre proveniente dall'estero è condotta da persone che non sono in possesso dei titoli che la legge italiana prevede per lo svolgimento del trasporto funebre. Analogamente viene segnalato che taluni Paesi (Francia) non permettono l'entrata di auto funebri italiane con conduttore italiano (in possesso dei titoli abilitativi alla professione in Italia).

Soluzione: patente europea per il trasporto funebre che abiliti alla libera circolazione in Europa.

10) La difficoltà di contatto con alcuni consolati (scarsa conoscenza delle norme e disomogeneità applicativa).

Soluzione: Periodico aggiornamento del personale interessato.

Si rimanda anche all'articolo su I Servizi Funerari 3.2014 pag. 29, "Difficoltà nei trasporti funebri internazionali di Daniele Fogli".

Per alcune di queste osservazioni le soluzioni sono di scala europea, per altre di livello nazionale (quelle di cui ai punti 1), 5), 10)).

La soluzione migliore per gli operatori funebri sarebbe l'adozione da parte della Unione Europea di una specifica direttiva sul trasporto funebre.

Una soluzione poco complicata potrebbe essere quella di prevedere un addendum con variazioni limitate all'Accordo di Strasburgo (adottato in seno al Consiglio Europeo) per renderlo più moderno e vicino alle attuali esigenze.

Se la mobilità sociale cresce, soprattutto come stile di vita tra i cittadini della U.E. sarebbe previdente e lungimirante predisporre una adeguata e discreta rete di trasporto funebre, con regole al possibile unificate.

Poi, con una direttiva della UE, si fa proprio l'accordo di Strasburgo obbligando in questo modo tutti i Paesi europei a recepirlo nel proprio ordinamento entro una certa data.

La cosa può partire parallelamente, per guadagnare tempo.

Nel frattempo, gli operatori del settore si stanno attrezzando autonomamente per ridurre al minimo i disagi attraverso la predisposizione di specifiche piattaforme che permettano di eliminare le difficoltà ad agire in Paesi sconosciuti, attraverso operatori di cui non si conosce a priori la affidabilità.

E quindi stanno emergendo sistemi telematici e di assistenza come interfaccia tra imprese funebri e operatori assicurativi, che sempre più assicurano non solo sulle spese sanitarie per viaggi all'estero, ma anche per eventi luttuosi intervenuti all'estero.



Approfondimenti

Manifestazione di volontà alla cremazione: casi anomali di testamenti olografi

di Sereno Scolaro

Può anche accadere che figure non riconducibili alla qualificazione di “addetti ai lavori” possano incorrere in imprecisioni, cui possono conseguire effetti impropri o non voluti, anche quando vi fosse una volontà di ricorrere a formulazioni semplici.

Nell’articolato armamentario di norme regionali, queste situazioni emergono a più riprese, non senza sconfinare in ambiti che la ripartizione delle competenze legislative prevederebbe, trattando materie aventi oggettiva natura di un dato tipo come se ne avessero altra.

Un esempio può ricavarsi da quella particolare pluralità di operazioni che trovano esecuzione “dopo”, “dopo” la “sepoltura” e che in ragione della diversa pratica funeraria di questa assumono la veste di “esumazioni”, oppure di “estumulazioni”, operazioni regolate dal Capo XVII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..

Tanto più che queste due tipologie di operazioni cimiteriali vanno affrontate con la necessaria differenziazione (e terminologia) quanto non sia stata scelta una delle due pratiche funerarie sovra enunciate quanto la terza, cioè la cremazione.

In questo ultimo caso vanno considerate anche i possibili “intrecci” tra le pratiche funerarie, su cui talune norme legislative hanno apportato innovazioni od integrazioni.

Il tutto parte dal presupposto che, di norma, la “sepoltura” non è, né può essere, fuori dal tempo facendo sorgere l’esigenza di avere sufficiente chiarezza sul che fare “dopo” (nell’accezione vista).

L’art. 82, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. affronta la pratica dell’inumazione, precedendone una durata minima (anche se i commi successivi considerano la possibilità di dilatarla o di ridurla), affermando il principio della rotazione delle fosse.

Il successivo art. 83 prevede l’ipotesi delle esumazioni che intervengano (leggi: siano richieste essere eseguite) prima del turno di rotazione.

Ciò sia (a) quando questo sia ordinato dall’A.G., sia (b) quando tali esumazioni siano in funzione di (b-1) trasportarle in altre sepolture o (b-2) per cremarle.

In questi ultimi casi, vi sono alcune “cautele” individuate nell’art. 84 (periodo estivo/persona morta di malattia infettiva contagiosa).

Se ne ricava che l’inumazione, una volta avvenuta, non è sempre e necessariamente irreversibile, ma il feretro può essere oggetto di esumazione (in via ordinaria) durante il periodo di rotazione, ma altresì (in via straordinaria) anche prima.

Nelle due ipotesi sub (b), si può osservare come nell’ipotesi di trasporto in altra sepoltura quest’ultima possa essere in altra sepoltura a sistema di inumazione oppure a sistema di tumulazione, e, oltre a ciò, nel medesimo cimitero, in altro cimitero del medesimo comune, oppure di altro comune (o all’estero).

Situazione in parte simile, in parte differente quando vi sia la finalità della cremazione, sia in relazione all’impianto di cremazione richiesto dai familiari, sia



1.2025

– soprattutto – in relazione alle “destinazioni” delle ceneri che ne derivano.

Al di fuori di queste ipotesi, dato il principio della rotazione delle fosse, va richiamato l’art. 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. dispone che le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie debbano essere raccolte e depositate nell’ossario comune, previsione derogata qualora coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere in cassettoni di zinco per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e (già) avuti in concessione.

Al contrario, quando sia stata richiesta la tumulazione l’art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che – alla scadenza della concessione (le tumulazioni costituiscono sempre sepolcri privati nei cimiteri) – vi sia l’estumulazione, che importa il ricorso all’inumazione, normalmente per il normale periodo del turno ordinario di rotazione (con riduzione nelle ipotesi di tumulazioni aventi avuto data durata).

Ovviamente, con l’eccezione della constatazione di avvenuto completamento della mineralizzazione, accertamento che consente di fare ricorso (sotto il profilo sostanziale) ad operazioni nettamente analoghe a quelle già viste con riguardo all’art. 85.

Nell’esecuzione delle estumulazioni operano i limiti e divieti posti dal successivo art. 87.

Ma anche la tumulazione non è illimitata nel tempo (trascuriamo, intenzionalmente, i residui casi di concessioni date in perpetuo).

L’art. 88 consente, alle condizioni ivi indicate, anche una certa quale movimentabilità (e dopo qualsiasi periodo) dei feretri (c) destinati ad essere trasportati in altra sede.

Ciò a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica), dove l’“altra sede” può essere sia altra tumulazione, sia la cremazione, sia l’inumazione (anche qui con le variabili del medesimo cimitero, di altro cimitero del medesimo comune, si altro comune, ecc.).

Si tratta di operazioni che spesso, per quanto impropriamente (se non erroneamente) sono spesso chiamate “estumulazioni straordinarie”.

In tutti i casi, prima o poi le spoglie mortali sono destinate alla collocazione nell’ossario comune (o nel cinerario comune quando vi sia stata in qualche tempo la cremazione).

Questo quadro di riferimento va integrato con le disposizioni che riguardano i “resti mortali”, quali definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (emanato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio - usando la terminologia dell’epoca), di concerto con il Ministro della salute, i cui “trattamenti” sono individuati nei commi successivi.

Tra questi, il comma 6 prevede che per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui all’art. 79, commi 4 e 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

È noto che prima di queste disposizioni definizioni di “resti mortali” erano state date con le circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, definizioni non esattamente sovrapponibili e da non considerare non avendo le circolari natura normativa.

Ad un osservatore minimamente attento non sfugge come il richiamo all’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. appaia fonte dubbia in quanto l’oggetto di rinvio sembra ignorare le previsioni dell’art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.

In punto è semmai altro e la ragione di questo rinvio è ipotizzabile, in via interpretativa, nel fatto che alla data di formulazione del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 non erano ancora state emanate le modifiche al Regolamento (nazionale) di polizia mortuaria, previste dall’incipit dell’appena citato art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130.

È comunque noto che queste modifiche, così come altre disposizioni di tale legge, non sono ancora intervenute. Ma tra i “principi” per tali modifiche, merita citarsene anche altro, quello della lett. g).

Si tratta di un punto esposto ad equivocità, nel senso che tra la definizione di “resti mortali”, presente nell’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e gli “oggetti” considerati dalla lett. g) (per quanto formalmente antecedente) intercorre una differenza sostanziale.



Se i termini di durata dell'inumazione, oppure della tumulazione siano i medesimi, nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 si considerano i (possibili) effetti conservativi.

Mentre alla lett. b) questi non sono minimamente considerati, assumendosi quale fattore di rilievo

unicamente il periodo temporale, differenziato in relazione alla pratica funeraria antecedente.

Non si tratta di una differenza di poco, per cui anche testi regionali che applicano la lett. g) possono scontare l'indulgenza dell'improprietà, e talora erroneità, delle formulazioni risultanti sui B.U.R..

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente



LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento

Dimensioni: mm 800x800x8
Disponibile in diverse misure



KIT PER LOCULI AERATI



THANOS FUNGEL
prodotto enzimatico in polvere
Per il trattamento, la neutralizzazione e
a deodorizzazione dei liquami cadaverici



Filtro
per il trattamento dei gas

Omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049



Vaschetta SOTTOVAS
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

CONTATTI

info@argema.net
333-2704333

tutto il catalogo su www.argema.net

1.2025


Recensione

Another End: l'elaborazione del lutto in un film d'autore

di Manuela Pirani

Another End è un film di Piero Messina – uscito nel 2024 – che affronta il difficile tema dell'elaborazione del lutto, esplorando l'attraente eventualità di far rivivere temporaneamente i cari estinti, innestando i loro ricordi nel corpo di "locatori".

Questa reminiscenza e il corollario di emozioni che la accompagnano si trasformano in un simulacro della realtà, visto che conferiscono la possibilità di percepire la nuova essenza del defunto come qualcosa di vivo e di reale.



È la storia di un uomo che non riesce più a vivere dopo aver perso la donna amata in un incidente di cui si sente responsabile.

La sorella gli consiglia di provare il programma dell'azienda dove lavora, denominato Another end, che promette di far elaborare il lutto al Cliente

riportando in vita, per breve tempo, la coscienza dell'Assente nel corpo di un altro.

Questo è definito il Locatario, ed è una persona reale che, per denaro e per un numero limitato di sedute, accetta di reincarnare il defunto nella simulazione.

Per tornare di nuovo a vivere, superando il lutto, il cliente dovrà dire ciò che non è riuscito a comunicare quando era ancora in vita, per dare un addio compiuto alla persona amata.

Molto suggestiva l'esplorazione del confine tra ciò che è reale e ciò che è percepito, nonché la riflessione su cosa significhi davvero "vedere" qualcuno.

Affascinante l'idea che sia possibile riconoscere l'essenza della persona amata in un corpo diverso.

Il protagonista all'inizio non riesce ad entrare in connessione con la donna nel suo nuovo simulacro.

Solo provocando un litigio (visto come una piccola morte), l'uomo riesce a riaccendere la passione, ricucire il dialogo e ricreare quel legame che lo univa alla donna amata.

Dopo aver ritrovato la moglie, però, il protagonista non riesce a staccarsi da lei e prega la sorella, che lavora nel programma Another end, di dargli più tempo.

La futuristica tecnologia, che si propone di restituire a chi rimane in vita quello spazio temporale che la morte ha interrotto per godere di un'ultima occasione di stare con le persone care, rende infatti pienamente consapevoli dell'irripetibilità e della pienezza di ciò che si trasforma in un momento presente.



ATTENZIONE SPOILER!!

Il finale è però ancora più distopico.

Una serie di colpi di scena dimostra come anche l'uomo sia, in realtà, stato risvegliato nel corpo di un'altra persona, conseguenza del fatto che, nell'incidente stradale della moglie era morto pure lui.

Era stata la sorella, che non era riuscita a superare la scomparsa di suo fratello e di sua cognata, a servirsi

di più corpi ospite nell'azienda per cui lavora, incapace di elaborare compiutamente il proprio lutto.

In conclusione, i due evocati decidono di porre definitivamente fine alle loro esistenze, addormentandosi insieme e il film si conclude sui due corpi ospitanti, che, risvegliandosi al mattino, si guardano stupiti, senza sapere realmente chi hanno di fronte.

Another End: Italia, Francia, Gran Bretagna, 2024, 129'

Regia: Piero Messina

Sceneggiatura: Piero Messina, Giacomo Bendotti, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni

Cast: Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo, Olivia Williams, Philip Rosch, Pal Aron, Ben Allen, Laura Anzani

Produzione: Indigo Film, Rai Cinema, TF1, Anton, Number 9 Films

Distribuzione: 01 Distribution





euroact
WEB EDITORE